

# STORIA ECONOMICA

*ANNO XXIII (2020) - n. 1*



**Edizioni Scientifiche Italiane**

*Direttore responsabile:* LUIGI DE MATTEO

*Comitato di Direzione:* ANDREA CAFARELLI, GIOVANNI CECCARELLI, DANIELA CICCOLELLA, ALIDA CLEMENTE, FRANCESCO DANDOLO, LUIGI DE MATTEO, GIOVANNI FARESE, ANDREA GIUNTINI, ALBERTO GUENZI, AMEDEO LEPORE, STEFANO MAGAGNOLI, GIUSEPPE MORICOLA, ANGELA ORLANDI, PAOLO PECORARI, GIAN LUCA PODESTÀ, MARIO RIZZO, GAETANO SABATINI

*La Rivista, fondata da Luigi De Rosa nel 1998, si propone di favorire la diffusione e la crescita della Storia economica e di valorizzarne, rendendolo più visibile, l'apporto al più generale campo degli studi storici ed economici. Di qui, pur nella varietà di approcci e di orientamenti culturali di chi l'ha costituita e vi contribuisce, la sua aspirazione a collocarsi nel solco della più solida tradizione storiografica della disciplina senza rinunciare ad allargarne gli orizzonti metodologici e tematici.*

*Comitato scientifico:* Frediano Bof (Università di Udine), Giorgio Borelli (Università di Verona), Aldo Carera (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Francesco D'Esposito (Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara), Marco Doria (Università di Genova), Giulio Fenicia (Università di Bari Aldo Moro), Luciana Frangioni (Università di Campobasso), Paolo Frascani (Università di Napoli "L'Orientale"), Maurizio Gangemi (Università di Bari Aldo Moro), Germano Maifreda (Università di Milano), Daniela Manetti (Università di Pisa), Paola Massa (Università di Genova), Giampiero Nigro (Università di Firenze), Nicola Ostuni (Università Magna Graecia di Catanzaro), Paola Pierucci (Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara), Giovanni Vigo (Università di Pavia), Giovanni Zalin (Università di Verona)

*Storia economica* effettua il referaggio anonimo e indipendente.

*Direzione:* Luigi De Matteo, *e-mail:* ldematteo@alice.it.

*Redazione: Storia economica* c/o Daniela Ciccolella, CNR-ISMed, Via Cardinale Guglielmo Sanfelice 8, 80134 Napoli; *e-mail:* ciccolella@ismed.cnr.it.

Gli articoli, le ricerche, le rassegne, le recensioni, e tutti gli altri scritti, se firmati, esprimono esclusivamente l'opinione degli autori.

*Amministrazione:* Edizioni Scientifiche Italiane, via Chiatamone 7, 80121 Napoli – tel. 081/7645443 pbx e fax 081/7646477 – Internet: [www.edizioniesi.it](http://www.edizioniesi.it); *e-mail:* [periodici@edizioniesi.it](mailto:periodici@edizioniesi.it)

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 4970 del 23 giugno 1998.

Responsabile: Luigi De Matteo.

Copyright by Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli.

Periodico esonerato da B.A.M. art. 4, 1° comma, n. 6, d.P.R. 627 del 6 ottobre 1978

## SOMMARIO

ANNO XXIII (2020) - n. 1

### ARTICOLI E RICERCHE

- GIULIO FENICIA, *Una soluzione atipica al disavanzo pubblico napoletano del 1575: il «donativo della numerazione»* p. 5
- FRANCESCA FERRANDO, «*Acciò la gente stii occupata*». *Le manifatture dell'Albergo dei poveri di Genova* » 41
- ALIDA CLEMENTE, *Ai margini della capitale? Spazi urbani, conflitti distributivi e dinamiche politico-istituzionali nella pesca napoletana del secondo Settecento. Il caso di Santa Lucia a mare* » 73
- ALESSANDRA TESSARI, *Quality control in the British food system from the Victorian Age to the self-service revolution* » 107
- ANDREA LEONARDI, *Tra squilibri finanziari e strategie nazionali: le banche di Trieste e dei territori ex asburgici dopo la prima guerra mondiale* » 135
- GERARDO CRINGOLI, *Una relazione parallela nel sistema bancario italiano: Toeplitz e Agnelli (1915-1933)* » 165
- ÁNGEL CALVO, *Domestic market and internationalisation in the telecommunications equipment industry: Telettra Española at the end of the 20th century* » 203

### NOTE E INTERVENTI

- IDA FAZIO, RITA FOTI, *The establishment of the free port of Messina between the XVII and XVIII centuries. An ongoing research agenda* » 229

### RECENSIONI E SCHEDE

- Armando Sapori*, a cura di S. Moscadelli e M.A. Romani, Università Bocconi Editore, Milano 2018 (M.P. Zanoboni) » 247

- A History of Wine in Europe, 19<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup> Centuries*, I, *Winegrowing and Regional Features*; II, *Markets, Trade and Regulation of Quality*, a cura di S.A. Conca Messina, S. Le Bras, P. Tedeschi e M. Vaquero Piñeiro, Palgrave Macmillan, 2019 (M. Robiony) » 249
- ROSARIO LENTINI, *Sicilie del vino nell'800. I Woodhouse, gli Ingham-Whitaker, il duca d'Aumale e i duchi di Salaparuta*, Palermo University Press, Palermo 2019 (P.-S. Canale) » 254
- MARIA PAOLA ZANOBONI, *La vita al tempo della peste. Misure restrittive, quarantena, crisi economica*, Jouvence, Milano 2020 (R. Salvemini) » 256

AI MARGINI DELLA CAPITALE?  
SPAZI URBANI, CONFLITTI DISTRIBUTIVI E DINAMICHE  
POLITICO-ISTITUZIONALI NELLA PESCA NAPOLETANA  
DEL SECONDO SETTECENTO.  
IL CASO DI SANTA LUCIA A MARE

Il saggio ripercorre la crisi dell'economia della pesca napoletana di Antico regime, basata sulla regolazione annonaria del mercato urbano e sul ruolo delle congregazioni laicali come elemento connettivo delle comunità territoriali della gente di mare. Esamina la rottura delle solidarietà comunitarie ripercorrendo i conflitti che attraversano, a Napoli, la comunità di S. Lucia nel corso del XVIII secolo: un lungo contenzioso giurisdizionale sulle prerogative di pescatori e grossisti all'interno delle confraternite, la battaglia politica per la riforma dell'annona e delle arti, la deflagrazione del conflitto sociale e la sua repressione nella congiuntura post-rivoluzionaria. L'epilogo della vicenda, segnato dal ristabilimento di un ordine fondato sulle gerarchie sociali preesistenti, costituisce un esempio di come la statualità ottocentesca riproduca strumenti di controllo sociale in continuità con l'Antico Regime.

Pesca, corporazioni di mestiere, annona, liberalizzazione, mercato urbano, economia di Antico regime

The article traces the crisis of the Ancient Regime Neapolitan fishing economy, based on the *annona* regulation (food administration) of the urban market and the role of lay congregations as a connective element of the territorial communities of seafarers. It examines the breakdown of community solidarity by retracing conflicts between fishermen and wholesalers in St. Lucia (Naples) over the course of the XVIII century: a long judicial dispute over their prerogatives within the brotherhoods, the political battle for the reform of the *annona* and the arts; the explosion of social conflict and its repression in the post-revolutionary situation. The epilogue of the story, marked by the re-establishment of an order based on pre-existing social hierarchies, is an example of how nineteenth-century statehood may seamlessly reproduce Ancient Regime tools of social control.

Fishery, guilds, *annona*, liberal reforms, urban market, ancient regime economy

### *Pescatori e poteri nella Napoli moderna*

La società della popolosa megalopoli<sup>1</sup> dei secoli XVI-XVIII porta visibilmente i segni della sua marittimità. Tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento i lavoratori del mare, pescatori e marinai, rappresentano il 7% della popolazione complessiva, e, per ovvie ragioni, costituiscono un tratto evidente ed esclusivo dell'articolazione socio-professionale delle aree litoranee<sup>2</sup>. Il borgo di Chiaia, secondo il Capaccio senza simili in Europa, dal «mare delizioso e copioso di pesca», è un villaggio di pescatori «che tali nascono tutti in quel borgo, e da che nascono stanno ignudi dentro l'acqua»<sup>3</sup>; qui si concentra un quinto dei lavoratori del mare dell'intera Napoli. L'adiacente S. Lucia è un turbolento borgo la cui popolazione vive principalmente della pesca e della vendita dell'acqua sulfurea che sorge ai piedi del monte Echia. La piazza di S. Lucia, scrive il Galanti, «è la prima di Napoli per la vendita del pesce»<sup>4</sup>. Il popolo dei pescatori si confonde con la più vasta plebe urbana nell'area meridionale e orientale, dove essi caratterizzano spiccatamente il paesaggio umano di alcuni vicoli, come quelli adiacenti la spiaggia della Marinella<sup>5</sup>, o l'area che insiste sulla Chiesa di S. Arcangelo all'Arena, all'estremità orientale della città, nel Borgo Loreto. Le chiese e le confraternite laicali, esplose nella Napoli spagnola spesso indipendentemente dalla gerarchia ecclesiastica<sup>6</sup>, rendono ben di-

<sup>1</sup> Sull'uso storiografico del lemma e il suo significato in riferimento alle età del passato cfr. *Mégapoles méditerranéennes. Géographie urbaine rétrospective*, a cura di C. Nicolet, R. Ilbert e J.C. Depaule, Collection L'atelier méditerranéen, Parigi 2000. Sulla megalopoli napoletana cfr. G. GALASSO, *Aspetti della megalopoli napoletana nei primi secoli dell'età moderna*, ivi, pp. 565-574; G. DELILLE, B. MARIN, G. MUTO, P. VENTURA, *Naples: capitale et microcosme*, ivi, pp. 576-598.

<sup>2</sup> Lo studio tuttora più completo sull'articolazione socio-professionale della Napoli moderna, da cui traggio i dati, è quello condotto da Claudia PETRACCONE sui processetti e i registri matrimoniali: *Napoli dal Cinquecento all'Ottocento. Problemi di storia demografica e sociale*, Napoli 1974, pp. 89-91. Si è ritenuto, nel riportarli, di non dover distinguere con troppa acribia i marinai dai pescatori, dato che i due termini non rinviano a una chiara distinzione tra i due mestieri e, nelle stesse fonti, vengono usati entrambi per definire i mestieri di pesca.

<sup>3</sup> G.C. CAPACCIO, *Il forastiero*, Napoli 1634, pp. 820-821.

<sup>4</sup> G.M. GALANTI, *Descrizione di Napoli*, a cura di M.R. Pellizzari, Cava de' Tirreni 2000, p. 140.

<sup>5</sup> Come «la strada che tira al Molo Picciolo, detta di tre cannoli, [...] qui può ogn'uno stupire in vedere nell'infinità dei ragazzi figli de' marinari la gran popolazione della Città», D. PARRINO, *Nuova Guida de' Forastieri* [...], Napoli 1725, pp. 207-208.

<sup>6</sup> Sulle confraternite laicali cfr. G. MUTO, *Urban structures and population*, in *A*

stinguibili nella mappa fitta delle opere pie le comunità di pescatori e marinai che popolano i quartieri costieri. Strumento di autodifesa dalla povertà congiunturale, nonché di controllo sociale e mediazione politica, esse sono il luogo in cui si formano le solidarietà verticali che attraversano il mondo popolare, ma anche il luogo simbolico che accomuna nell'identità di mestiere le arti dei pescatori. Sono generalmente gli stessi pescatori a edificare le chiese in cui ha sede la confraternita: è il caso della Chiesa di S. Maria della Catena, fondata nel 1576 nel Borgo di Santa Lucia, presso la quale ha sede la Congregazione omonima, e di quella di S. Maria della Neve, fondata nel 1571, che riunisce i pescivendoli di Chiaja<sup>7</sup>. Una seconda congregazione di pescatori e marinai, «dell'Assunta», fa capo alla chiesa di S. Maria in Portico in un'area non lontana dalla prima; ad essa possono accedere soltanto «persone appartenenti all'arte di mare, e che vivono sulla pesca»<sup>8</sup>. Nel quartiere Porto la cappella di S. Caterina nella Chiesa di S. Giacomo degli Italiani riunisce varie arti di pesca, dai cannucciarri, ai vongolari, ai pescivendoli<sup>9</sup>. Nel quartiere Pendino alla Loggia di Genova, dove ha sede la prima Pietra del pesce, la congregazione di S. Maria delle Grazie nasce nel 1526 con le elemosine

*companion to early modern Naples*, a cura di T. Astarita, Leiden 2013, pp. 46-47. Non così nel caso delle chiese fondate «per commodo della marineria» dal Monastero di S. Sebastiano che esigeva lo *jus piscandi*. Erano queste la chiesa di S. Rocco sulla spiaggia di Chiaia, la Chiesa di S. Lucia a mare, riedificata nel 1588, e quella di S. Leonardo (situata dove in seguito sarebbe sorta la Villa Reale). F. CEVA GRIMALDI, *Della città di Napoli dal tempo della sua fondazione sino al presente*, Napoli 1857, pp. 303, 386, 390.

<sup>7</sup> CEVA GRIMALDI, *Della città di Napoli*, p. 347; GALANTI, *Descrizione*, pp. 140 e 142. I pescivendoli di Chiaia ottengono il regio assenso alla capitolazione della loro confraternita in S. Maria della Neve il 31 marzo 1665. *La Raccolta Migliaccio dell'Università degli studi di Bari. Per una storia delle associazioni delle arti e mestieri nel Regno di Napoli*, a cura di E. Vantaggiato, Bari 2008, p. 152.

<sup>8</sup> ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (d'ora in poi ASN), Cappellano Maggiore. Statuti e congregazioni (d'ora in poi CM), f. 1185, inc. 82.

<sup>9</sup> L'arte dei *gongolari, salsummari et piscatori, seu piscivinnoli*, riceve il regio assenso nel 1662. Al 1704 ricevono il Regio assenso i *piscevinnoli e terrazzani seu venditori di pesci* della Strada di Porto per un monte da essi eretto. Al 1735 i pescatori cannucciarri di Porto (*La Raccolta Migliaccio*, pp. 154-155). L'arte dei 'gongolari' costituisce un caso abbastanza singolare: è una delle poche arti di pescatori i cui statuti sanciscono dettagliatamente le regole del mestiere, fornendo un interessante caso studio per l'analisi della gestione dei *commons*. In merito si veda M. ARMIERO, *La risorsa contesa: norme, conflitti e tecnologie tra i pescatori meridionali (XIX secolo)*, «Meridiana», 31 (1998), pp. 179-206, e A. CLEMENTE, *Il mestiere dell'incertezza. La pesca nel Golfo di Napoli tra XVIII e XX secolo*, Napoli 2005, pp. 84-90.

dei pescivendoli<sup>10</sup>. Infine i pescatori del Borgo di Loreto e della Marinella contribuiscono con un versamento su ogni viaggio di pesca al mantenimento della loro cappella nella chiesa di Santa Maria Madalena<sup>11</sup>.

Che questa popolazione che vive del mare sia destinata ad assottigliarsi, fino a pesare, negli anni Quaranta dell'Ottocento, per solo il 2,8% sulla popolazione attiva totale<sup>12</sup>, è un processo iscritto nel mutamento degli equilibri tra lavoro e risorse e nell'avanzare di visioni e interessi confliggenti sull'uso degli spazi litoranei. Il ruolo progressivamente più marginale che la pesca svolge nell'economia urbana, resiste, in sostanza, nella misura e fino al momento in cui esso risulta compatibile con usi e narrazioni 'estetiche' del litorale volte a valorizzare l'utilizzo residenziale dei suoli. L'esito ottocentesco di questo lungo processo è stato in altre sedi analizzato<sup>13</sup>. Giova qui accennare al fatto che l'Ottocento dello Stato «risanatore», del «piccone modernizzatore» e degli interessi immobiliari è in parte anticipato dal crescente interesse che il potere sovrano nel corso del Settecento manifesta verso il controllo, sociale e spaziale, dell'area costiera e verso l'abbellimento della città. È il secolo in cui Chiaia perde il suo aspetto «tra campestre e marino» per divenire quartiere residenziale della nobiltà cittadina, sulle cui scelte abitative giunge nel 1778 come suprema sanzione la decisione di Ferdinando IV di erigervi le *tuileries* napoletane: la villa vanvitelliana realizzata sulla spiaggia di Chiaja ne muta radicalmente il volto, occupando prepotentemente uno spazio in cui lavoro e natura apparivano congiunti in una immutabile e precaria armonia, per trasformarlo in un vistoso simbolo del potere sovrano e della bellezza di cui i ceti privilegiati

<sup>10</sup> CEVA GRIMALDI, *Della città di Napoli*, p. 294. La confraternita riunisce venditori e pescatori. Nel 1777 rimette le sue 'regole' al Cappellano maggiore, dalle quali emerge una chiara divisione dei ruoli tra i pescatori e i pescivendoli. La congregazione si finanzia attraverso la 'pizzola', una percentuale sul pescato e sulla vendita del pesce. ASN, CM, f. 1199, inc. 121.

<sup>11</sup> *La Raccolta Migliaccio*, p. 152.

<sup>12</sup> PETRACCONE, *Napoli dal Cinquecento all'Ottocento*, pp. 228-229. S. DE RENZI conta, nel 1838, 1.500 pescatori nella città di Napoli (*Topografia e statistica medica della città di Napoli*, Napoli 1838, p. 168). Sull'evoluzione ottocentesca delle comunità di pesca rinvio a A. CLEMENTE, *Il mare e la città. Comunità pescherecce e trasformazione urbana nella Napoli contemporanea*, «Società e storia», 97 (2002), pp. 1000-1039.

<sup>13</sup> *Ibidem*. Si veda anche M. ARMIERO, *Enclosing the Sea. Remaking Work and Leisure Spaces on the Naples Waterfront, 1870-1900*, «Radical History Review», 109 (2011), pp. 13-35.

e i viaggiatori del *Grand Tour* amano cibare lo spirito<sup>14</sup>. Non abbiamo allo stato conferme di quanto Benedetto Croce racconta a proposito dei tumulti violenti dei «pescatori e delle loro donne»<sup>15</sup> reclamando ciò che in termini più recenti si sarebbe definito il «diritto alla città»<sup>16</sup>. E certo che la direzione in cui si indirizza la politica urbanistica è quella di una valorizzazione delle aree costiere che nel discorso ottocentesco assumerà la formulazione esplicita di un progetto di eliminazione delle dimore e delle testimonianze del lavoro marittimo<sup>17</sup>.

Il conflitto di lunga durata tra l'uso del mare come *urban common* e la sua appropriazione da parte delle classi dominanti è un aspetto – il più evidente per gli effetti durevoli che ha prodotto sulla morfologia urbana – della complessità degli interessi e delle visioni che contribuiscono, in modo talvolta conflittuale talaltra negoziale, alla produzione sociale dello spazio litoraneo. È in una certa misura parte di questo processo la costruzione retorica di quelle immagini del lavoro marittimo che molto hanno pesato sulla rappresentazione della storia sociale urbana. L'identità professionale e sociale dei lavoratori del mare della Napoli moderna appare infatti oscurata dalla costruzione stereotipa che, a partire dalla fine del Settecento, l'«orientalismo» dello sguardo degli osservatori stranieri consegna alla retorica dominante sulle classi subalterne. I pescatori non sono che 'lazzari', ora componente pittoresca del paesaggio ad uso e consumo dei viaggiatori stranieri<sup>18</sup>, ora soggetto violento, ora pavida plebe asservita al potere. I lazzari dell'Ottocento non sono più quella plebe ribelle – «per la maggior parte pescatori, e tutti gente vile, detti Lazzari dal Lezzo,

<sup>14</sup> B. CROCE, *La spiaggia e la villa di Chiaia*, in ID., *Storie e leggende napoletane* [1919], Milano 1993.

<sup>15</sup> Ivi, p. 258.

<sup>16</sup> H. LEFEBVRE, *Il diritto alla città* [1968], Venezia 1978.

<sup>17</sup> A fine Settecento V. RUFFO propone il divieto di edificazione delle baracche lungo le marine progettando la costruzione di un'ampia strada nel quartiere di Chiaia una volta smantellate le casupole che la deturpano (*Saggio sull'abbellimento di cui è capace la città di Napoli*, Napoli 1789, p. 35). Più netta l'indicazione contenuta nelle *Appuntazioni per lo abbellimento di Napoli* degli anni Trenta dell'Ottocento, in cui si prospetta l'espulsione dei pescatori e dei marinai di Chiaia e S. Lucia verso Posilipo e Bagnoli. Su questo, rinvio a CLEMENTE, *Il mare e la città*, p. 567.

<sup>18</sup> M. CALARESU, *From the Street to Stereotype: Urban Space, Travel and the Picturesque in Late Eighteenth-Century Naples*, «Italian Studies», 62 (2007), 2, pp. 189-203. Cfr. anche N. MOE, *The view from Vesuvius: Italian culture and the southern question*, Berkeley 2002.

che hanno addosso»<sup>19</sup> – pronta a seguire il suo capopopolo, quel Masaniello tramandato indifferentemente come pescivendolo o come pescatore; essi sono semmai i Luciani fedeli al re immortalati dalla letteratura e dalla pittura, i «lazzari-pescatori» che, nella descrizione di Cristina di Belgioioso, acclamano Ferdinando dandogli certezza di un popolo su cui contare per respingere l'avanzata dei liberali<sup>20</sup>; o i lazzari di Mastriani, «accozzaglia di cencioso e scalzo fecciume del Mercato, armata di bastoni, di picche, di randelli», che avanza al grido di «viva il re»<sup>21</sup>. In questa dissoluzione dell'identità sociale e professionale dei pescatori prodotta dal tropo ottocentesco del lazzaro simbolo di arretratezza e consapevolmente ostile al progresso, si può scorgere l'esito di un processo di marginalizzazione e di svilimento del loro ruolo sociale: i pescatori appaiono sopravvivenza di un mondo arcaico, economicamente irrilevante, anomico, separato e marginale, come quello di gran parte del proletariato del mare in età contemporanea<sup>22</sup>.

Non così, ancora, nel Settecento. Prima che questa dissoluzione di identità si compia, la tensione del potere sovrano verso il controllo degli spazi, delle risorse e della gente di mare è il frutto di un processo a suo modo inclusivo, benché contraddittorio. Il primo piano in cui si manifesta è quello della regolazione dell'accesso alla risorsa, bene comune e sottraibile, immersa in un groviglio di regole formali e informali che producono effetti distributivi – dagli usi dei mestieri, ai diritti feudali esercitati da enti religiosi, alle norme positive, più o meno efficaci, poste dai bandi cittadini. Nel secondo Settecento lo

<sup>19</sup> F.M. OTTIERI, *Istoria delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per la successione alla monarchia delle Spagne*, t. IV, Roma 1754, p. 459.

<sup>20</sup> C. TRIVULZIO DI BELGIOIOSO, *Osservazioni sullo stato attuale dell'Italia e sul suo avvenire*, Milano 1868, p. 15.

<sup>21</sup> F. MASTRIANI, *I lazzari. Romanzo storico*, vol. V, Napoli 1865, p. 102.

<sup>22</sup> Sergio ANSELMI ha usato l'espressione 'terza società' in riferimento ai pescatori marchigiani nell'Ottocento (*Pescatori e trabaccolanti*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. Le Marche*, Torino 1987, pp. 523-528). Sulla separatezza e i contraddittori processi di integrazione insiste anche B. SALVEMINI, *Dalla 'gaetana' al motopesca. Pescatori pugliesi nella grande trasformazione*, in ID., *L'innovazione precaria. Spazi, mercati e società nel Mezzogiorno tra Sette e Ottocento*, Catanzaro 1995, pp. 77-122. Sulla problematica contemporanea della marginalizzazione, si veda A. CABANTOUS, *Quelques aspects de cohésion et de marginalité des communautés maritimes de la France septentrionale du XVII<sup>e</sup> siècle à 1850*, «Bulletin de l'association de géographes français», 63 (1986), 3, pp. 167-172. Per una più ampia riflessione sulla storia sociale del mare in età contemporanea, rinvio a *A vela e a vapore. Economie, culture e istituzioni del mare nell'Italia dell'Ottocento*, a cura di P. Frascani, Roma 2001; e ID., *Il mare*, Bologna 2008.

stato regolatore irrompe dettando tempi e modi della pesca, benché nei limiti di una sovranità sempre negoziata<sup>23</sup>: al 1784 risale infatti il primo intervento normativo sulla cosiddetta pesca alla gaetana<sup>24</sup>, tecnica che, per i suoi effetti distruttivi sul novellame, danneggia i mestieri di costa in aree come il Golfo di Napoli caratterizzate da una ristretta piattaforma continentale: la prammatica *De Nautis et Portibus* limita questa pesca al periodo invernale allo scopo di proteggere il novellame nel periodo della riproduzione<sup>25</sup>. Letta come prima legi-

<sup>23</sup> Il divieto viene infatti limitato al solo versante tirrenico, per l'opposizione dei pescatori adriatici (SALVEMINI, *Dalla 'gaetana' al motopesca*, p. 81). Tuttavia simile opposizione emerge anche in alcune comunità tirreniche. Ad esempio in ASN, Ministero degli Affari Esteri, f. 4866, 13 febbraio 1787: «I pescivendoli della città di Matera rappresentano che il Real bando del 21 febbraio 1786 che proibisce nei reali domini la pesca con le paranze e paranzelle ha reso miserevole il loro stato. Chiedono la libertà di tale pesca, come è stata concesso alla marineria di Trani per quel litorale con carta del 26 maggio 1786. Per le stesse ragioni, e ancora altre, perché quelli abitano una provincia pianeggiante e fertile che abbonda di tutto, al contrario della Basilicata che è montuosa e sterile e ha bisogno delle produzioni del mare».

<sup>24</sup> In L. DOROTEA, *Sommario storico dell'alienica che si esercita nelle provincie meridionali, e della legislazione correlativa alla stessa*, Napoli 1863. La pesca con i paranzelli è il frutto della combinazione tra l'uso di tradizionali reti a strascico, come sciabiche e tartane – già in una certa misura limitato nel XVII secolo [A. COSTA, *La pesca nel Golfo di Napoli*, «Atti del Regio Istituto di Incoraggiamento», VII (1870), pp. 33-128] e la forza motrice della vela. Sulla diffusione della tecnica influiscono certamente l'incremento demografico e l'aumento della domanda, con effetti diversi, tuttavia, in termini di esternalità ambientali e di conseguenze distributive, tra il Tirreno e l'Adriatico, e tra micro-zone lungo i medesimi versanti [G. DONEDDU, *La pesca nelle acque del Tirreno (secc. XVII-XVIII)*, Sassari 2002]. Sulle norme vincolistiche e la loro manipolazione cfr. C. DENIS-DELACOUR, *La peche alla gaetana et le marches romain. Les conditions socio-économiques d'une insertion professionnelle (XVIII<sup>e</sup> siècle)*, «Rives méditerranéennes», 43 (2012), pp. 43-57. Nel Golfo di Napoli sembra che questa tecnica venga introdotta nella seconda metà del secolo dai pescatori di Torre del Greco, alla ricerca di compensazioni della crisi della pesca del corallo. La notizia in G. BELLITTI, *Considerazioni sulla libertà dell'annona e sull'abolizione dell'assisa del pesce*, Napoli 1791. Un riferimento anche in ASN, Segreteria d'Azienda, in ordinamento, s.d. (ma anni Quaranta): «Dalla Torre del Greco escono quantità di filughe come si sa per la pesca de' coralli e del pesce; e da pochi anni si sono introdotti i trabacoli anche per la pesca che chiamansi paranzelle».

<sup>25</sup> La prammatica del 1784 ordina che «la pesca tanto per le paranze che per i paranzelli debba incominciare, non più dal mese di ottobre ma dal dì 4 novembre di ciascun anno per trovarsi in tal tempo non solamente schiuse le uova, ma di aver preso anche il pesce qualche forma e consistenza, con finire la detta pesca il Sabato Santo dell'anno seguente. Che tanto le reti di cui fanno uso i paranzelli, quanto quelli delle paranze, debbono essere a maglia chiara, e della larghezza di un tarì della nostra moneta, potendo da simil rete uscir buona parte del pesce minuto e seguitare a crescere nel mare. Che tanto le paranze quanto i paranzelli, non possono aggiungere

slazione ambientale<sup>26</sup>, essa nasce in risposta alla pressione esercitata dai pescatori tradizionali che soffrono gli inconvenienti della riduzione della fauna ittica. Prima ancora che tutelare la risorsa, essa piuttosto fa da sponda all'interesse di gruppi maggioritari nella distribuzione della medesima, arginando il «pregiudizio notabilissimo del più miserabile cetto di pescatori» derivante dalla diffusione delle nuove tecnologie. Segnale, dunque, di una certa capacità di mobilitazione e di influenza sulla decisione politica delle arti dei pescatori e soprattutto della loro componente meno dotata dei capitali necessari all'adozione dei nuovi mezzi<sup>27</sup>. Questa forza della componente 'povera' della gente di mare, è, come vedremo, non solo una conseguenza del suo peso numerico e del ruolo ammortizzatore delle povertà che la pesca di sussistenza svolge nella popolosa capitale, ma anche, in una certa misura, di un conflitto tra poteri più grandi che si innesta nella dialettica interna al mondo della pesca.

La forza negoziale dei pescatori della capitale si manifesta del resto in più di una circostanza nel corso del secolo. La prima epocale vittoria che essi ottengono, per effetto di un contenzioso aperto dall'arte di S. Lucia, è l'abolizione dell'odioso *jus piscandi* che fin dall'età angioina il monastero dei SS. Pietro e Sebastiano, situato nel Castel dell'Ovo, ha esercitato nel tratto di mare compreso tra la Torre di S. Vincenzo e il capo di Posillipo. Concesso da re Carlo d'Angiò, lo *jus* del monastero viene più volte contestato tra Sei e Settecento ma sistematicamente riconfermato dai supremi tribunali del Regno<sup>28</sup>.

a dette reti le mazzare, o altri pesi di simil natura ad oggetto che non sprofondino troppo, e conseguentemente non radino, e sconvolgono il fondo del mare. E che tanto le paranze quanto i paranzelli debbano, uscendo, buttar la rete a dieci passi d'acqua lontano dalla terra, mantenendosi sempre pescando a questa distanza e fondo d'acqua dalla terra; e ciò per non guastare a questa distanza dal lido, il fondo del mare e per non inabilitare gli altri pescatori di rete a potersi procacciare il pane colla loro industria». Il testo in DOROTEA, *Sommario storico*, pp. IX-XI.

<sup>26</sup> M. ARMIERO, *L'Italia di Padron 'Ntoni*, in *A vela e a vapore*, pp. 177-214.

<sup>27</sup> Il provvedimento sovrano non è favorevole a tutti i pescatori della capitale e del golfo, bensì solo a quella parte della gente di mare che non trae vantaggio dalla liberalizzazione della pesca a strascico. Una parte di essa lo è, e si tratta delle ambigue figure dei *capoparanze* (si veda *infra*), compratori e venditori all'ingrosso di pesce che finanziano le paranze procidane e torresi. Ne abbiamo certezza per gli anni Novanta da ASN, Ministero delle Finanze, f. 801, 17 novembre 1791. G. DI TARANTO, *Procida nei secoli XVII-XIX*, Geneve 1985, p. 62, ha rilevato circa 150 contratti di anticipazione all'anno alla fine del Settecento.

<sup>28</sup> ASN, Regia Camera della Sommaria, senza collocazione, 12 febbraio 1735 (ringrazio per la segnalazione il dottor Fausto de Mattia), contenente una istanza della regia priora del monastero affinché sia preservato lo *jus piscandi*, accompagnata da

Con la Prammatica XV del 4 settembre 1759 sotto il titolo CLIV *De Nautis et Portubus*, il Re, a prova della real clemenza a «pro dei marinari pescatori di S. Lucia e Chiaia», ordina che i 315 ducati dovuti al Monastero si carichino sul Real Erario, e che i pescatori ne siano del tutto esentati<sup>29</sup>.

Poveri, di una povertà congiunturale legata all'imprevedibilità del pescato, e soggiogati «come gli ascritti della gleba» ai contratti di anticipazione – così li descriverà alla fine del secolo Francesco Mario Pagano. Ma non marginali, se per marginalità si intende l'esclusione dall'utilizzo degli strumenti istituzionali che consentono ai gruppi corporati della società urbana di accedere a diritti e privilegi e di influenzare la decisione politica<sup>30</sup>. I pescatori godono peraltro di un patrocinio gratuito, nella figura dell'Avvocato de' poveri, presso la giurisdizione speciale della gente di mare, il Tribunale dell'Ammiragliato, istituito nel 1783 in luogo del Gran Almirante e del Consolato di terra e di mare<sup>31</sup>. Una giurisdizione che appare in genere paternalisticamente favorevole alle loro istanze, e nella quale sarà condotta da Pagano, nel 1790, la battaglia decisiva per l'abolizione di quei riti anonari che configurano una situazione di privilegio dei grossisti-finanziatori<sup>32</sup>.

La preoccupazione sovrana per la gente di mare è in una certa misura un aspetto delle politiche della pubblica felicità. Mestiere infimo quello dei pescatori, certo, ma parte consistente della gente di mare, ovvero di quel popolo depositario di saperi cui il timido mercantilismo borbonico, con sempre maggior determinazione formale<sup>33</sup>, affida

un memoriale. Nelle carte del processo presso il Tribunale misto si fa riferimento alle spese legali sostenute dai pescatori, «riluttanti i pescivendoli» (ASN, Tribunale misto, f. 19).

<sup>29</sup> G. GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, t. XII, Napoli 1774, pp. 108-109; *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones Regni neapolitani* [...], Napoli 1772, vol. 2, p. 611.

<sup>30</sup> Sul tema rinvio a S. CERUTTI, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino secoli XVII-XVIII*, Torino 1992.

<sup>31</sup> E. GENTILE, *Il Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato (1783-1808)*, Napoli 1909. Tutti i componenti del Tribunale sono scelti e nominati dal Re.

<sup>32</sup> Si veda *infra*.

<sup>33</sup> Si pensi al consistente impegno legislativo per la sistemazione della materia marittima, che culmina nel progetto di codice marittimo del 1781. E. CONTINO, *Le funzioni dei consoli e lo sviluppo del commercio marittimo nel regno di Napoli nel secolo XVIII*, Napoli 1983. Per un quadro degli sviluppi della marineria del Regno nel corso del XVIII secolo, cfr. *Al servizio della Capitale e della corte. La marineria napoletana nel Settecento*, a cura di B. Passaro, M. Sirago e P.B. Trizio, Napoli 2019.

le prospettive di crescita dell'economia del Regno. Nelle classificazioni dell'economia politica la pesca è, sì, «arte primitiva», non degna di entrare nel novero delle «arti miglioratrici» che fanno la ricchezza delle nazioni, e tuttavia questa attività naturale dà origine tra i popoli del Nord-Europa a un lucrosissimo ramo di commercio<sup>34</sup>. Seppure nulla di assimilabile ai ricchi rami della pesca nordica è dato riscontrare nel Regno, dove il pescato basta appena a soddisfare il fabbisogno dei locali, in un suo pur limitato sviluppo si intravede la possibilità di liberare per il commercio estero risorse della terra allo stato destinate ai consumi interni<sup>35</sup>. Una delle vie tentate è, ad esempio, lo stimolo all'industria di conservazione, attraverso la riduzione del prezzo del sale, verso cui sembrano orientati alcuni interventi delle autorità di politica economica<sup>36</sup>. Al contempo, vari elementi consentono di delineare le direttive di una politica economico-sociale che, mentre mira all'integrazione delle attività di pesca nel quadro dei progetti di promozione delle attività produttive, dall'altro tende a separare questa componente del corpo sociale espungendola dai centri urbani e dalle più ampie comunità di cui è parte<sup>37</sup>.

### *Le regole precarie del gioco: annona e corporazioni*

Nel contesto urbano della Napoli capitale, il governo della gente di mare è spesso, in senso stretto, un problema di ordine pubblico.

<sup>34</sup> Cfr. G. PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, in *Scrittori classici italiani di economia politica. Parte moderna*, t. XXXVII, Milano 1805, pp. 124-126; M. DE JORIO, *Storia del Commercio e della Navigazione dal principio del Mondo fino a' giorni nostri*, vol. I, Napoli 1778, p. 8: «L'Inghilterra, Venezia, Genova, Amsterdam debbono la loro grandezza alla pesca».

<sup>35</sup> PALMIERI, *Riflessioni*.

<sup>36</sup> Cfr., ad esempio, ASN, Ministero delle Finanze, *Diversorum*, f. 760, 19 giugno 1788, sul Progetto di «aumentare nel Regno la Salata dei pesci».

<sup>37</sup> Si veda, ad esempio, il decreto 30 luglio 1771 con il quale Ferdinando IV concede agevolazioni ai pescatori – esenzione dalla fida e fornitura di attrezzi per un anno – che si stabiliscano nell'isola di Ventotene, sull'esempio di quanto già avvenuto a Ustica (*Pragmaticae* [...], Tit. CLXXXIV, *Pandataria colonia deducatur*, Prammatica Prima, 30 luglio 1771, p. 592). I provvedimenti di popolamento delle isole, utilizzate anche come luoghi di confino dei rei, e di ghettizzazione delle classi indesiderate, rispondono evidentemente a un'esigenza di ordine pubblico. Si veda P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, Firenze 1962, p. 107. Si veda infine il progetto del 1795 di valorizzazione dell'antico porto di Miseno con la realizzazione di una colonia di pescatori in A. BUCCARO, G. MATAENA, F. CAPANO, *Architettura e urbanistica dell'età borbonica: le opere dello stato, i luoghi dell'industria*, Napoli 2004, p. 98.

Sia perché dai pescatori, o più ancora dai pescivendoli, dipende l'approvvigionamento del mercato urbano, dall'età del vicereame ganglio essenziale della conservazione e della legittimazione dei poteri cittadini e sovrani<sup>38</sup>; sia perché pescatori e pescivendoli sono parte integrante di quella 'plebe' dalla cui quiete – come ammonisce la memoria del 1647 – dipende il mantenimento della pace e dell'ordine sociale.

La minuziosa regolamentazione annonaria del mercato urbano e la struttura corporativa delle arti sono i due pilastri su cui, nell'età del vicereame, questo ordine è stato costruito<sup>39</sup>. Attraverso la prima, il Tribunale di S. Lorenzo, principale magistratura cittadina, garantisce, o dovrebbe garantire, l'approvvigionamento del pesce a prezzi regolati (assise)<sup>40</sup>, attribuisce i permessi di vendita (matricole)<sup>41</sup> e controlla i posti pubblici di vendita attraverso l'ufficio del Portolano<sup>42</sup>; il Giustiziere è l'organo deputato al controllo del rispetto delle disposizioni. L'obbligo della matricola per la vendita del pesce consolida un ceto di compratori e venditori all'ingrosso che i bandi cittadini e le prammatiche sovrane definiscono «accattatori»<sup>43</sup>, ma la denominazione che appare più frequentemente è quella di *capoparanze*, ovvero capi dei 'paranzielli' dei pescivendoli cui distribuiscono la merce per la vendita al minuto: una sorta di aristocrazia plebea cui la matricola cittadina concede non solo il privilegio esclusivo dell'incetta e della vendita, bensì anche il diritto esclusivo di «accostarsi» e persino «abitare» vicino alle pietre<sup>44</sup>. Queste ultime sono appunto i mercati al-

<sup>38</sup> G. MUTO, *Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola*, in *Le città capitali*, a cura di C. De Seta, Roma-Bari 1985, pp. 67-94; G. SODANO, *Governing the city*, in *A companion to early modern Naples*, in part. pp. 117-120.

<sup>39</sup> G. CONIGLIO, *L'annona*, in *Storia di Napoli*, vol. III, Napoli 1976, pp. 247-271.

<sup>40</sup> Il sistema dell'assisa è introdotto nel 1486. Cfr. L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1971, p. 210.

<sup>41</sup> Ivi, p. 257.

<sup>42</sup> G.M. GALANTI, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, Napoli 1788, lib. II, cap. XVII, p. 279.

<sup>43</sup> «Accattatori di pesci, devono aver licenza in scriptis dall'Ecc.mo Regio Tribunale dell'Annona con dar pleggaria; e devono ancora esser matricolati, altrimenti incorrono nella pena di perdita di Robba, Frusta et altra arbitraria corporale», 1594, e successivi Bandi con disposizioni analoghe del 1616, 1618, 1628, 1630, 1634, 1670, 1673 in *Reassunto de' bandi della fedelissima città di Napoli*, in *Capituli del ben vivere*, Napoli 1718, pp. 9-66, voce «Accattatori de' pesci», p. 9.

<sup>44</sup> Cfr. Bando 1616, che dispone che senza matricola essi non possono «accostare, né habitare vicino le Pietre, seu luoghi destinati per la vendita de' pesci», in *Capituli*, p. 9.

l'ingrosso e al dettaglio del pesce, nei quali le regole cittadine impongono la confluenza di tutto il pescato. Una quantità impressionante di bandi emanati tra Cinque e Settecento, talvolta mere ripetizioni di disposizioni precedenti, ribadisce ed affina le già minuziose disposizioni volte a fare delle pietre l'unico luogo in cui il pescato sia condotto e introdotto nel circuito distributivo cittadino<sup>45</sup>. La concentrazione delle funzioni del mercato all'ingrosso in specifici luoghi risponde all'obiettivo della Città di controllare più efficacemente i flussi di beni, nonché di garantire l'efficacia dell'esazione fiscale. Le pietre sono infatti non solo il luogo in cui i pescatori sono obbligati a condurre tutto il pescato, bensì anche quelli in cui i credenzieri delle gabelle del pesce esercitano il prelievo per conto degli arrendamenti<sup>46</sup>, nonché il prelievo delle quote volontarie, talvolta definite «pizzole», che i pescatori versano alle loro rispettive confraternite e chiese laicali. Ai gabelloti spetta annotare tutte le transazioni che avvengono alla Pietra del pesce<sup>47</sup>: essi dovrebbero svolgere una funzione di controllo, ma i numerosi bandi che vietano loro di vendere a loro volta il pesce, o donarne, o farne 'partito' con magazzinieri e tavernieri, o prenderne in mare lontano dalla pietra, mostrano la difficoltà nel garantire che i controllori non facciano mercimonio delle proprie funzioni<sup>48</sup>. È così che, di fatto, il controllo cittadino del mercato urbano viene delegato all'anello forte della catena distributiva<sup>49</sup>, ovvero, appunto, ai *capoparanze*. Un bando del 1594 commette ai *consoli* dei *capoparanze* un vero e proprio ruolo di polizia, affidando loro le 'chiavi' delle pietre del pesce, e il compito di «far vendere il pesce dentro le pietre medesime»<sup>50</sup>; è nel loro interesse, infatti, reprimere il

<sup>45</sup> Bandi 1616, 1628, 1634. *Ibidem*.

<sup>46</sup> Sull'imposizione fiscale si tornerà più diffusamente in seguito. Cfr. *infra*, nota 102.

<sup>47</sup> Bando 1615 in *Capituli*, p. 34.

<sup>48</sup> Un esempio tra i tanti: «Gabelloti de pesci, non comprino pesce per vendere o donare, e né tampoco lo tengano in loro gabella ad istanza d'altri», bandi 1548, 1554, 1580 in *Capituli*, voce «gabelloti de' pesci», pp. 34-35.

<sup>49</sup> La delega verso il basso delle funzioni di polizia e di controllo sociale è in realtà un principio istituzionalizzato nella Napoli spagnola. Sulla sua organizzazione, sul ruolo dei capitani di ottina e dei capidieci cfr. B. MARIN, P. VENTURA, *Les offices 'populaires' du gouvernement municipal de Naples à l'époque moderne. Premières réflexions*, «Mélanges de la Casa de Velázquez» (En ligne), 34-2 (2004).

<sup>50</sup> «Consoli de' pescivendoli: che facciano vendere il pesce dentro la pietra del pesce con tener essi la chiave di detto luogo» (1594); «Consoli de' pescivendoli che ad essi soli sia lecito ricevere li pesci dalle barche per ripartirlo ai pescivendoli, li quali non accostino a comprarlo, ma lo ricevano da essi consoli» (1616), in *Capituli*, p. 30.

mercato illegale, ovvero quello alimentato dai *ricattieri* che acquistano il pesce in mare direttamente dai pescatori, inducendo questi ultimi a violare i contratti stipulati con i medesimi *capoparanze* che prevedono la consegna dell'intero pescato a fronte di una certa anticipazione<sup>51</sup>. La stessa efficacia dell'esazione fiscale viene dunque delegata all'interesse privato dei *capoparanze* di ricevere l'intero pescato nel loro quartier generale, le pietre, appunto<sup>52</sup>. A fronte di questo privilegio, certo, i *capoparanze* pagano un costo, ovvero il dovere di rispettare l'imposizione del prezzo di assisa; ma gli «accattatori» conoscono bene i mezzi per far lievitare le assise, attraverso l'occultamento della merce nei «formali» e nelle «grotte», o semplicemente per violarle, corrompendo gli ufficiali di città<sup>53</sup>. In definitiva, le quattro pietre di Napoli (Pietra grande, Pietra de' Marmi, S. Lucia e Chiaia)<sup>54</sup> sono una plastica rappresentazione dell'intrinseca contraddizione del sistema annonario, che nel mentre difende il *bonum commune* dalle speculazioni private, delega talvolta ai medesimi speculatori la difesa del *bonum commune*.

Sul piano dell'organizzazione produttiva, è importante rilevare che il sistema annonario sembra produrre una artificiosa divisione dei ruoli tra produttori e commercianti<sup>55</sup> anche nella pesca di sussistenza, qual è in buona parte quella esercitata nei confini della capitale. Non a caso

<sup>51</sup> Sulla descrizione dei contratti tra i capo paranze e i pescatori si veda *infra*.

<sup>52</sup> GALANTI esplicita chiaramente questo aspetto: «I pescatori in Napoli non possono vendere il pesce che alle persone matricolate, perché così non sia fatta frode all'arrendamento», *Nuova descrizione*, p. 146. Non si spiega altrimenti la curiosa formulazione che ritroviamo nell'*istrumento* stipulato dai pescivendoli *capoparanze* di S. Lucia, che impegnano la loro chiesa laicale a sostenere finanziariamente il ristabilimento della gabella nel caso in cui questa, come avvenuto per disposizione sovrana, sia tolta: se «accadesse, che per ordine dei superiori [...] fusse levata et si levasse la suddetta gabella et pietra del pesce dal suddetto borgo di S. Lucia a mare et quella si trasportasse in altri luoghi et altre pietre di questa città, come è accaduto alcune volte, resti tenuta et obbligata la suddetta chiesa a proprie spese, et interessi della medesima di procurare il ritorno e ristabilimento di detta gabella et pietra», ASN, CM, f. 1189, inc. 8. Sull'eliminazione della pietra di S. Lucia, si veda *infra*.

<sup>53</sup> Cfr., ad esempio, bandi 1713 e 1717 in *Capituli*, p. 51, e BELLITTI, *Considerazioni*.

<sup>54</sup> La pietra di Chiaja viene realizzata nel 1577 (*Capituli*, p. 52).

<sup>55</sup> «Che non sia nisciuno pescatore che venda pisci adminuto né in grosso fora né dentro la Città di Napoli, ma tutto portare ala preta del pesce, e vendere alassisa, che li serrà posta, e così si ordina che non si possa fare gabella si non alla detta preta sotto pena contenta nel primo capitulo, alla quale pena incorra tanto lo gabelloto quanto che porta, e vende il pesce contravenendo al presente capitulo», *Capituli*, p. 4, *De li piscatori*.

il mondo della pesca napoletana è esente da quel tratto che comunemente si riscontra nell'organizzazione della pesca di sussistenza in età moderna, ovvero la delega alle donne della vendita del pesce<sup>56</sup>, per effetto di un esplicito divieto sancito dalla Città, reso efficace dalla devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie ai delatori<sup>57</sup>. Questa separazione produzione/distribuzione istituzionalmente sancita prepara ed accentua a lungo andare i processi di concentrazione dei mezzi di produzione nelle mani degli «accattatori»<sup>58</sup>, destinati ad assumere un ruolo progressivamente più dominante nell'organizzazione della pesca man mano che questa progredisce verso l'utilizzo di mezzi più costosi, comprese le distruttive paranze. Le norme istituzionali non sono dunque neutrali: la loro forza risiede nel loro fondarsi, consolidandola, su una gerarchia sociale e produttiva che garantisce alle autorità cittadine il consenso di una componente forte del mondo popolare, i *capoparanze*, e il controllo sociale dei ceti subalterni. Una gerarchia che si rappresenta, peraltro, nei rituali cittadini: nella parata in maschera per il Carnevale sono i pescivendoli delle 4 pietre, e non i pescatori, a sfilare vestiti con abiti alla moresca «comme tante levantine de primmo sciore nobbele e galante»<sup>59</sup>.

Il costo di questo sistema in termini distributivi è alto: la povertà dei pescatori ne è la conseguenza più vistosa. Ad essa tuttavia pongono rimedio le confraternite, nella misura in cui assolvono al loro ruolo statutario, cementando le solidarietà verticali con le componenti economicamente più forti della comunità. Ma in alcune congiunture, come quella settecentesca, le confraternite possono produrre l'effetto contrario: anziché redistribuire, esse si prestano ai soggetti dominanti come uno strumento di prelievo delle risorse sulle componenti più deboli, rafforzando una subalternità di fatto già iscritta nei rapporti di produzione.

<sup>56</sup> P. THOMPSON, *Il potere nel privato: variazioni esplicative nelle comunità marittime*, «La ricerca folklorica», num. mon., *La cultura del mare*, 21 (1990), pp. 6-12.

<sup>57</sup> «Pesce si proibisce a vendersi dalle donne pena di carlini 15 metà all'accusatore» (1603-1616), *Capituli*, p. 53.

<sup>58</sup> La vessazione esercitata dai mercanti risiede nel meccanismo di fissazione a priori del prezzo di vendita; come rilevato dal Moschetti, si tratta di un vero e proprio contratto di mutuo celato dietro un contratto di compravendita, che tale non è in quanto non fondato sul principio fondamentale della *aequalitas* delle parti. C.M. MOSCHETTI, *Il finanziamento della pesca marittima nella prassi negoziale e nella dottrina dell'età del diritto comune*, «Storia economica», II (1999), 2, pp. 323-348.

<sup>59</sup> L. BARLETTA, *Il Carnevale del 1764 a Napoli. Protesta e integrazione in uno spazio urbano*, Napoli 1981, p. 53.

Nel corso del secolo in cui le comunità urbane della gente di mare raggiungono la loro massima espansione numerica e la pressione demografica rende il mercato urbano più esigente, questi conflitti distributivi esplodono e la solidarietà verticale all'interno delle confraternite vacilla<sup>60</sup>. La dialettica che ne deriva si traduce in una pluralità di livelli del conflitto, da quello interno alle arti del mare, a quello tra le diverse istanze giurisdizionali, a quello, in piena fase centralizzatrice settecentesca, tra il potere sovrano e quello cittadino. Essa, come vedremo, finirà per travolgere gli equilibri precari tra il denso quadro normativo prodottosi per successive stratificazioni e le pratiche sociali negli spazi della catena distributiva; e culminerà nella battaglia riformatrice per l'abolizione dei riti annonari, condotta con successo da Francesco Mario Pagano, che spazzerà via l'ingerenza delle autorità cittadine nel controllo del mercato urbano, rivelando anche, quasi immediatamente, l'utopia di un mercato libero e 'liberatore' che avrebbe arricchito i pescatori e garantito il pesce a buon mercato alla capitale.

Per comprendere queste dinamiche, occorre addentrarsi nel quartiere che di questa storia è protagonista: il borgo di S. Lucia a mare.

### *S. Lucia: i conflitti interni e la rottura degli equilibri di Antico Regime*

Il Borgo di S. Lucia si caratterizza più di tutti gli altri come una sorta di corpo sociale a sé stante, della cui popolazione spesso si parla come di una 'tribù'. Fisicamente isolato dalla città fino al 1620<sup>61</sup>, esso è sede di una delle principali pietre cittadine, ma la facinorosità dei suoi abitanti, difficilmente riducibili alle regole che presiedono, almeno formalmente, al sistema annonario, induce più volte le autorità a vietarvi la vendita del pesce. L'ultimo bando che dispone l'eliminazione della Pietra di S. Lucia è emanato il 16 settembre 1715 dal viceré austriaco Conte di Daun, ed è motivato dalle diffuse frodi perpetrate dai rivenditori di S. Lucia e del Fondaco di S. Giacomo, che ricor-

<sup>60</sup> Per un'analisi della conflittualità interna alle arti napoletane, cfr. A. MASTRODONATO, *La norma inefficace: conflitti e negoziazioni nelle arti napoletane (sec. XVI-XVIII)*, «Mediterranea», 27 (2013), pp. 65-92.

<sup>61</sup> Al vicereame risalgono i primi interventi di sventramento della contrada S. Lucia, che non aveva collegamenti con il corpo della città, con la realizzazione di via Gusmana, e, nel 1620, di via Santa Lucia, prospiciente il mare. CLEMENTE, *Il mare e la città*, p. 566.

rono all'occultamento della merce per farne lievitare l'assisa; onde rimediare, il viceré dispone che:

da oggi non possano, né debbano vendere niuna sorta di pesce in detto luogo di S. Lucia, così nella strada, come dentro le case, e né anche nel Fondaco di S. Giacomo, ma quello assolutamente s'abbia a vendere nella Pietra di Napoli, o in quella di Chiaja, o negli altri posti pubblici, e soliti<sup>62</sup>.

Il testo della Prammatica ricalca esattamente una disposizione precedente del 1658, firmata dal viceré conte di Castrillo. Simili disposizioni appaiono piuttosto delle minacce destinate a non produrre divieti durevoli. La Pietra di S. Lucia 'ingabella' infatti, negli anni Trenta del Settecento, mediamente 750 cantara all'anno di pesce.

Tab. 1 – *Fruttato delle gabelle della Pietra di S. Lucia (1729-1780)*

Anno	Fruttato dei due carlini a cantaro (in ducati)	Pesce ingabellato (in cantara)	Pesce ingabellato (in tonnellate)
1729-30	246	1.230	1.094,7
1730-31	133	665	591,85
1731-32	169	845	752,05
1732-33	97	485	431,65
1733-34	105	525	467,25
1741-42	134	670	596,3
1780		1.937	1.723,93

Fonte: mia elaborazione da *Volume di scritture per la Chiesa di S. Maria delle grazie Catena in S. Lucia a mare in cui vi sono i fogli delle grana 20 e 15 ogni cantaro di pesce ed altre scritture*, in ASN, Tribunale misto, f. 19.

La chiesa laicale di S. Maria delle Grazie a Catena risale al 1580, anno in cui viene eretta dai pescatori e marinai del borgo come luogo di culto e istituzione di mutua assistenza, nonché di riscatto dei *captivi*, come testimonia una relazione degli amministratori del 1780 che ne elenca tra le finalità che «l'avesse liberati dal pericolo della schiavitù magomettana [sic!], scorrendo con facilità li Turchi di quel tempo per i mari del Regno»<sup>63</sup>. L'edificazione del luogo di culto, un «oratorio abbozzato di calce», ottiene successivamente il riconoscimento della Curia come luogo pio laicale, la cui amministrazione spetta dunque

<sup>62</sup> *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, tomo II, Napoli 1803, *De Annona civitatis Neapolis*, Prammatica LXXIX, 16 settembre 1715, pp. 107-110.

<sup>63</sup> ASN, Tribunale misto, f. 19, s.d., ma ca. 1780.

ai membri laici della congrega. Al suo mantenimento provvedono le «otto arti dei marinari del Borgo di S. Lucia a mare» con contribuzioni volontarie, destinate col tempo ad aumentare per far fronte alle esigenze crescenti dell'opera pia, «essendosi più popolato il Borgo»<sup>64</sup>. Inizialmente il contributo consiste nel versamento mensile di «una cinquina» e di un quarto del pescato nei giorni di festa a titolo di ammenda per la violazione dell'obbligo di riposo sancito dai precetti. Nel 1627 gli «abitanti e completeari» di S. Lucia si obbligano a pagare un tarì (=2 carlini=20 grana) per ogni cantaio di pesce ingabellato nella Pietra, oltre a 10 carlini annui ciascuno<sup>65</sup>.

E da notarsi che, nell'atto notarile del 1627, non compare alcuna definizione di mestiere: i contribuenti sono i «complateari di S. Lucia», senza alcun cenno alle 7 o 8 arti «o siano classi» di pescatori e marinari «che hanno vario nome dagli ordegni vari delle rispettive pesche», cui alquanto confusamente fanno riferimento i documenti del secondo Settecento<sup>66</sup>. Può non essere un caso che la comunità di S. Lucia si rappresenti come comunità compatta legata a un quartiere e a un territorio piuttosto che come un insieme di gruppi distinti dall'identità di mestiere.

Tra le arti dotate di una propria specificità e di capacità di imposizione dei propri interessi, quella dei pescivendoli si affermerà certamente in un momento successivo, come mostra l'aspra contesa che emerge con la chiesa laicale, e, per essa, con le restanti 'arti' dei pescatori. In questi termini gli amministratori della congrega descrivono, nel 1780, l'origine dell'«arte dei pescivendoli»:

Col volger degl'anni avvenne, che taluni marinari divenuti più ricchi non vollero esporre più le loro vite ai pericoli del mare, ma comprando eglino il pesce da' pescatori, e formandone un capo di commercio lo rivendeano a maggior prezzo, ed ecco costituitosi un cetto di commercianti di pesci, che oggidì l'arte compongono, che dicesi de' pescivendoli, o sien capiparanza. Costoro dunque come un'arte particolare de' pescivendoli vollero esser aggregati alle altre arti<sup>67</sup>.

La formazione dell'arte dei pescivendoli culmina in un atto for-

<sup>64</sup> *Ibidem.*

<sup>65</sup> Copia di istrumento per notar Francesco Pitigliano 8 marzo 1627, in ASN, CM, f. 1189, inc. 8, *Pescivendoli del Borgo di S. Lucia; Congrega di S. Maria delle Grazie a Catena alla Pietra del pesce.*

<sup>66</sup> ASN, Tribunale misto, f. 19.

<sup>67</sup> Ivi, rappresentanza di Tommaso Peluso e Giacomo d'Oria governatori *ad interim* della Chiesa di S. Maria delle Grazie a Catena a S.R.M., 1781.

male con cui, nel 1729, i medesimi si obbligano in quanto tali alle prestazioni dei dieci carlini e del tarì a cantaio<sup>68</sup>, conquistandosi così il diritto a eleggere un loro «mastro» come governatore della comunità, «o sia chiesa». Nel 1738 i medesimi, costituitisi come «pescivendoli e capi di paranze» del Borgo, stipulano un nuovo atto pubblico in cui si obbligano a versare un ulteriore tarì a cantaio a beneficio della venerabile chiesa, ma con l'espressa condizione che siano due deputati dell'arte, eletti dai pescivendoli e *capoparanze*, ad esigere la contribuzione e a deciderne la destinazione<sup>69</sup>. L'origine di questo colpo di mano dei pescivendoli risale a qualche anno addietro, e probabilmente al 1730, anno in cui inizia un contenzioso tra i pescivendoli e la chiesa sulle contribuzioni dovute e sulla loro destinazione; in quell'anno, infatti, la contribuzione volontaria dei marinai viene aumentata a quindici, poi a venti carlini il cantaio, a causa dei numerosi pesi gravanti sulla chiesa e delle esigenze crescenti dell'opera pia<sup>70</sup>. Pur aderendo a questa nuova contribuzione, i pescivendoli si rifiutano di corrispondere alla chiesa i dieci carlini previsti dall'originario atto del 1627, e soprattutto rivendicano alla loro arte la gestione della seconda contribuzione dei quindici carlini, poi divenuti venti. Sulla titolarità della nuova contribuzione, definita, per distinguerla dalla prima, «Foglio di Giesù Cristo», inizia un lungo conflitto destinato a trascinarsi fino a fine secolo. Malgrado il Sacro Regio Consiglio disponga che gli ufficiali della gabella del pesce versino alla chiesa laicale entrambi i *fogli*<sup>71</sup>, di fatto i consoli dell'arte dei pescivendoli, ovvero i *capoparanze*, ne amministrano l'esazione e i proventi dal 1740, lasciando alla chiesa i pesi di città, ovvero 26 ducati annui dovuti alla catapanaria, e 72 ducati annui pagati al credenziere della gabella, cui è demandata anche l'esazione della contribuzione destinata alla chiesa. Il «Foglio di Giesù Cristo» diviene una sorta di estorsione operata dai pescivendoli sulla totalità delle arti componenti la congregazione, ovvero i «fellucari del canale, i fellucari del golfo, i palanghesari, i cottiatori, i sommozzatori e anginari, i rezzaioli e lanzaturari»<sup>72</sup>. Infatti il danaro

<sup>68</sup> Copia dell'Istrumento 10 agosto 1729 in ASN, CM, f. 1189, inc. 8.

<sup>69</sup> ASN, CM, f. 1189, inc. 14, Istrumento 7 marzo 1783, Real assenso del 28 marzo 1738.

<sup>70</sup> ASN, Tribunale misto, f. 19, Rappresentanza di Tommaso Peluso e Giacomo d'Oria.

<sup>71</sup> ASN, Segreteria d'Azienda, f. 10, inc. 11, 9 gennaio 1740, *Si rimette per informo al Magistrato di Commercio un ricorso dei pescivendoli di S. Lucia con una relazione del consigliere Vargas*.

<sup>72</sup> Questa la descrizione che appare nelle carte del Tribunale misto, allorché que-

corrisposto da tutte le arti marinare e destinato al pagamento dei maritaggi, del medico e dei sussidi di infermità e malattia per la marineria di S. Lucia, è in tal modo usurpato dalla sola arte dei pescivendoli, che ne utilizzano i proventi per i loro privati scopi, tra i quali rientrano, a giudicare dai libri contabili risalenti al periodo dell'amministrazione dei loro consoli, spese suntuarie, come quelle destinate alle processioni e alle parate pubbliche («i carri delle feste»), regalie concesse a vario titolo agli ufficiali della grassa, e perfino «pene di contrassise»<sup>73</sup>.

La 'tirannia' dei *capoparanze* durerà circa quarant'anni, fino a quando, nel luglio del 1779, un ricorso a nome dei pescatori e marinari del borgo di S. Lucia, seguito da una sequela di doglianze per mancati pagamenti di maritaggi e mancata erogazione dei servizi medici<sup>74</sup>, non riapre la contesa giudiziaria tra la chiesa e l'arte dei pescivendoli, accusata di aver usurpato le rendite della comunità attraverso «pochi prepotenti pescivendoli col carattere di Governatori Tesorieri della chiesa». Trattandosi di luogo pio laicale, il giudizio viene rimesso al Tribunale Misto<sup>75</sup> che dispone la sostituzione dei governatori, la

sto dispone, nel tempo del commissariamento della congrega, l'elezione di un mastro esattore dei tari a cantajo per ogni arte (ASN, Tribunale misto, f. 19, Approvazione del Tribunale misto, 22 ottobre 1784). I *fellucari* sono i padroni di feluche, che pescano gettando le reti dalle imbarcazioni. I *palanghesari* e gli *anginari* sono pescatori che utilizzano l'amo ('palanghesi' sono detti, a Chiaia, degli ami ramificati all'estremità di una lenza); i *sommozzatori* esercitano la pesca delle conchiglie utilizzando il rastrello a mano, di limitate dimensioni e con denti corti, i *rezzaioi* esercitano la pesca con le reti, e i *lanzaturari* con i lanciatoi, lamine di ferro con punte a freccia. Oscuro è il mestiere dei *cottiatori*. In altri contesti, come il mercato romano, essi sono i venditori all'asta del pescato, ma non è chiaro quale sia il loro ruolo nella pietra di S. Lucia. Per una descrizione dettagliata dei mestieri di pesca cfr. A. COSTA, *La pesca nel golfo di Napoli*, «Atti del Regio Istituto di incoraggiamento», vol. VII, 1870, pp. 33-128; e DOROTEA, *Sommario storico*.

<sup>73</sup> ASN, Tribunale misto, f. 19, Consulta del Tribunale Misto, 20 aprile 1790, e *Volume di scritture per la Chiesa di S.M. delle Grazie a Catena in S. Lucia a mare in cui vi sono i fogli delle grana 25 e 15 ogni cantaro di pesce e altre scritture*, Esito del Foglio di Giesù Cristo 1730-31: «Per spese della processione del corpus domini, per pagare il portiere della città Pasquale Gatto, per compra di un pesce regalato al capitano dell'eletto di città, per pesce regalato al sig. fiscale di città, per una batteria di fuochi artificiali fatta in tempo della processione, per una contrassisa di Antonio Mario, per i trombettieri per la processione delle 40 ore, per compra di cere ecc... ecc...».

<sup>74</sup> Ivi, fs. 1, *Ricorso dei poveri marinari e pescatori del Borgo di S. Lucia a mare per il disprigo degli statuti della Chiesa di S.M. delle Grazie a Catena, specialmente nel punto del medico*, 1782.

<sup>75</sup> ASN, Segreteria degli Affari Ecclesiastici, Registri dei dispacci, vol. 442, cc. 67 e 252; vol. 444, cc. 89r-91v.

messa in sicuro dei depositi delle rendite, e la nomina di amministratori *ad interim* in attesa dell'inchiesta sull'origine della prestazione del secondo tari a cantaio, oggetto di contesa: pagata da tutti i pescatori, componente rilevante dei beni della congrega, la cui allegra amministrazione da parte dei consoli dei pescivendoli ne ha ridotto le rendite a 1.600 ducati annui, e assottigliato il patrimonio sì da rendere impossibile il pagamento dei 2.000 maritaggi, ciascuno di 25 ducati, dovuti alle figlie dei confratelli.

La soluzione della vicenda si rivela non semplice, non solo per la non troppo chiara origine della contribuzione contestata, ma perché ostacolata, come spesso accade, da tentativi di deviazione del corso del giudizio da parte dei soggetti interessati. I pescivendoli, e in particolare i consoli dell'arte che hanno esercitato per ben 18 anni il ruolo di tesoriери della chiesa, contestano la competenza del Tribunale misto, tentando di spostare il giudizio presso la Prefettura dell'annona, a loro evidentemente favorevole<sup>76</sup>. Mentre sul conflitto di foro che ne consegue subentra il giudizio della Camera di S. Chiara e la vicenda genera nei supremi tribunali dotte discettazioni sull'ordinamento giudiziario del Regno e sui limiti della sovranità, la pietra di S. Lucia diviene teatro di scontri che degenerano in tumulti, violenze, e aggressioni quotidiane. A soffiare sul fuoco è anche il parroco della chiesa, tale Michelangelo Lepre, a sua volta in lite con gli amministratori laici sui limiti delle sue competenze e delle sue spettanze<sup>77</sup>, e nulla possono le ingiunzioni dei tribunali. A fronte del dispaccio del 5 gennaio 1782, che obbliga i *capoparanze* alla «reddizione dei conti» della loro passata amministrazione, i medesimi, capeggiati dai fratelli Conte «detti Guarracino», «cominciarono pubblicamente a millantare di farle restare inesequite», minacciando di non corrispondere più il dovuto alla chiesa.

Lo spregio che i *capoparanze* mostrano verso le prescrizioni dei tribunali regi non è il segnale di una generica refrattarietà all'autorità istituzionale; al contrario, essi sembrano godere di un certo sostegno

<sup>76</sup> ASN, Tribunale dell'Annona, f. 15, inc. 1433: il console dell'arte dei pescivendoli Gaetano Conte si oppone alla requisizione del tari a cantaio disposta dal Tribunale misto, ottenendo un decreto del Prefetto dell'annona che accoglie la sua istanza.

<sup>77</sup> ASN, Tribunale misto, f. 19, Ricorso degli amministratori 20 aprile 1780, che temono tumulti e sconcerti provocati da «taluni pescivendoli, ed in particolare i fratelli Giuseppe e Gaetano Conte detti Guarracino [...] soliti con le loro prepotenze a superar tutto, ed a tenere oppressa quasi sotto un tirannico dominio quella povera gente, e non sapendo più che fare cercano tutto giorno di fare ammutinazioni di persone, e formar tumulto».

da parte delle istituzioni cittadine. L'Eletto del popolo interviene nella vicenda difendendo le loro ragioni (25 marzo 1780) in questa<sup>78</sup> come in altre occasioni: nel 1780, ad esempio, quando lo stesso Gaetano Conte ricorre in qualità di affittatore dei laghi di Castelvoturno e Bagnani (per l'annuo estaglio di 500 ducati), per lamentare che i naturali di quei luoghi pretendono di acquistare dai suoi pescatori parte del pescato che è destinato al «commodo della capitale», ma, soprattutto, al servizio di Sua Maestà, «alla quale esso Gaetano Conte aveva l'onore di somministrare il pesce»<sup>79</sup>. Nel 1784 Gaetano Conte riappare in un contenzioso sul prezzo di fornitura del pesce alla Certosa di S. Martino: mentre la Segreteria d'Azienda esprime parere favorevole alle ragioni della Certosa, il Prefetto dell'Annona non manca di 'raccomandare' a quest'ultima di concedere ai commercianti qualche 'rilascio'<sup>80</sup>. Ricompare, infine, come console dell'arte dei pescivendoli in un documento indirizzato alla Reale Azienda nel 1788<sup>81</sup>.

Il conflitto interno alla comunità di S. Lucia conosce a ogni modo un'improvvisa svolta nel 1784, quando la chiesa viene a patti con l'arte dei pescivendoli per porre fine a una controversia degenerata oltre i limiti tollerabili. A sancire la pacificazione è un singolare «strumento» (16 dicembre 1784) sottoscritto dal nuovo console dei pescivendoli Arcangelo Argentino, insieme con Giuseppe Fiola, Antonio Iodice e Francesco Troise, in qualità di «procuratori della più sana parte anzi quasi tutta l'arte dei pescivendoli matricolati dell'anzidetto borgo», e gli amministratori della chiesa. Nell'atto i pescivendoli si obbligano al pagamento del contestato tari a cantaio, ma ottengono dalla chiesa il versamento di 240 ducati annui all'arte dei pescivendoli «per li pesi forzosi di città, e per altre spese tanto ordinarie, che straordinarie». L'accordo sancisce evidentemente una vittoria di fatto dei *capoparanze*<sup>82</sup>, che ottengono in tal modo la tutela degli interessi del loro

<sup>78</sup> Il parere dell'Eletto è citato nella Consulta del Tribunale misto del 20 aprile 1780.

<sup>79</sup> ASN, Tribunale dell'Annona, f. 15, inc. 1433.

<sup>80</sup> ASN, Segreteria degli Affari Ecclesiastici, registro 463.

<sup>81</sup> ASN, Ministero delle Finanze, f. 766, 10 dicembre 1788.

<sup>82</sup> La vicenda di S. Lucia può essere considerata abbastanza rappresentativa delle dinamiche che coinvolgono i mestieri marinari nel corso del Settecento. Nei restanti quartieri sussistono infatti simili esazioni amministrative dalle confraternite laicali con qualche variante locale. Nella Pietra del Pesce della Loggia di Genova, l'omologa confraternita di S. Maria delle Grazie introita attraverso il credenzierato dell'arrendamento 35 grana il cantaio per impiegarli al bisogno dei pescivendoli. Nel Borgo di Chiaja i *capoparanze* gestiscono direttamente l'esazione della contribuzione di 25 grana a can-

ceto in cambio, evidentemente, della fine dei tumulti e delle agitazioni quotidiane, e della marginalizzazione, temporanea, dei Conte (che non compaiono tra i firmatari dell'accordo). L'accordo viene poi incorporato nei nuovi statuti commissionati nel 1781 agli amministratori della chiesa dal Tribunale misto.

### *Il libero mercato come dispositivo di regolazione*

Le vicende di S. Lucia si intrecciano con il conflitto istituzionale e politico, palesatosi drammaticamente durante la carestia del 1764, tra il potere sovrano e quello cittadino sul governo del mercato urbano<sup>83</sup>. Il braccio di ferro tra le due istanze politiche si manifesta a tutti i livelli, ivi compreso quello del controllo degli spazi della vendita<sup>84</sup>. Già dal 1737 l'istituzione del Fondo della Separazione dei lucri – con competenze, tra l'altro, sulla vendita dei commestibili – crea un ambito sovrano di giurisdizione su un settore che tradizionalmente compete in via esclusiva alla Città, e in particolare all'ufficio del Portolano. La sovrapposizione dei due uffici si traduce concretamente in una divisione interna al ceto dei pescivendoli dettaglianti – tra quelli di Città, e quelli del Real Fondo – e in una segmentazione dello spazio urbano che non di rado genera conflitti di regole e di attribuzione di posti di vendita. Questa contesa sugli spazi si sovrappone al conflitto distributivo, dal momento che i *capoparanze* si rifiutano di fornire la merce ai pescivendoli dettaglianti del Fondo dei lucri, manifestando anche su questo piano la loro insofferenza verso l'ingerenza sovrana nel mercato del pesce<sup>85</sup>.

taio, senza alcuna ingerenza della cappella. Nel quartiere di Porto, invece, è la chiesa di S. Caterina ad esigere il tari a cantaio sul pesce ingabellato. Tanto emerge dalle testimonianze dei rispettivi razionali e credenzieri delle varie pietre chiamati a testimoniare presso il Tribunale misto nel 1780.

<sup>83</sup> Si veda P. VILLANI, *Una battaglia politica di Bernardo Tanucci. La carestia del 1764 e la questione annonaria a Napoli*, «Studi in memoria di Nino Cortese», Roma 1976, pp. 611-666. Sulla carestia, il recente dossier a cura di A. Carrino, *La carestia napoletana del 1763-64: sguardi incrociati*, «Società e storia», 168 (2020), pp. 229-317.

<sup>84</sup> Sul tema A. CLEMENTE, *Gli spazi delle botteghe nella Napoli del Settecento: dinamiche di localizzazione, strategie commerciali e conflitti istituzionali nel secolo della 'rivoluzione dei consumi'*, in *Retail trade. Supply and demand in the formal and informal economy from the 13<sup>th</sup> to the 18<sup>th</sup> century*, a cura di G. Nigro, Firenze 2015, pp. 352-383.

<sup>85</sup> ASN, Ministero delle finanze, f. 761, Palazzo, 25 luglio 1788: il Re ordina al Prefetto dell'annona di regolare con equità la distribuzione del pesce tra i pesciven-

Tuttavia, per ragioni che la documentazione disponibile non ci consente di indagare a fondo, l'alleanza tra i *capoparanze* luciani e la Città ad un certo punto si rompe. L'equilibrio del compromesso alla base del 'governo del territorio' è del resto assai instabile – come mostrano i citati provvedimenti di sospensione del mercato di S. Lucia – e si gioca intorno al limite ritenuto accettabile dalle autorità cittadine, della violazione delle regole annonarie da parte dei *capoparanze*. È infatti l'Eletto del popolo, con una rimostranza del 30 agosto 1788, a rappresentare al Re l'insostenibile livello di gravità raggiunto dalle frodi perpetrate dai *capoparanze* luciani, attraverso l'occultamento e la violazione dell'assisa<sup>86</sup>. Le alternative in campo per rimediare alle «insolenze dei pescivendoli di quel quartiere, l'estorsioni, ed i maltrattamenti a comperatori» sono quella, antica, di vietare il commercio del pesce a S. Lucia, oppure di... liberalizzarlo del tutto<sup>87</sup>. Nella seconda opzione, sostenuta dallo spirito dei tempi, le autorità rinunciano a una impossibile *polizia del commercio*, eliminando il groviglio di norme inefficaci, e scommettendo sul potere di regolazione del libero mercato: ovvero sul fatto che la libertà di vendita moltiplicherà i venditori, modererà il prezzo, e costringerà i *capoparanze* luciani a tenere a bada la propria arroganza. La proposta dell'Eletto di sperimentare il libero commercio viene accolta «volentieri» dal Supremo Consiglio delle Finanze e il 1° ottobre viene emanato il relativo bando<sup>88</sup>.

Rassegnando V.E. al Re con sua rimostranza del 30 agosto, che il motivo, per

doli della giurisdizione di Città e quelli del Real fondo dei lucri, in risposta a un ricorso di questi ultimi che lamentano di essere esclusi dai *capoparanze*, «che solo lo ripartiscono ai pescivendoli della giurisdizione di città». Cfr. anche ARCHIVIO MUNICIPALE DI NAPOLI, f. 17, Gli eletti al Re, 25 giugno 1791: la pianta dei posti di vendita disposta dal Re nel 1754 per regolare il commercio ambulante prevedeva lo sgombero dei pescivendoli da Rua Catalana, che è anche il confine spaziale tra gli ambiti di giurisdizione del Fondo dei Lucri e quello del Portolano di Città.

<sup>86</sup> Questo aspetto viene generalmente sottaciuto nelle narrazioni dell'evento, che la storiografia ha finora ricordato come un passo fondamentale dell'abolizione dell'annona e della liberalizzazione del mercato. L'Eletto viene rappresentato come un difensore dei privilegi del vecchio sistema annonario, simbolo di conservazione dello statu quo contro il progresso auspicato dai riformatori. In realtà il tema non è ridicibile a una opposizione tra conservazione e progresso. Per una analisi approfondita delle implicazioni dei processi di liberalizzazione, rinvio a I. FAZIO, *I mercati regolati e la crisi settecentesca dei sistemi annonari italiani*, «Studi storici», 31 (1990), 3, pp. 655-691.

<sup>87</sup> Cfr. *infra*, nota 93.

<sup>88</sup> ASN, Ministero delle Finanze, f. 764, *Si restituisce il bando e la pubblicazione dell'abolizione dell'assisa del pesce approvato da S.R.M.*, 24 ottobre 1788.

cui non si veggono provvedute a sufficienza di pesce le pietre tutte di questa città si è, perché i pescivendoli di S. Lucia lo tengono tutto nascosto in quel Borgo per venderlo a proprio talento, senza far conto delle assise, ha proposto di volerle abolire, accordando la libertà di commercio di questo genere indistintamente a tutti, siano cittadini, siano forestieri, siano pescatori, siano accattatori, in ogni tempo, e in ogni sito della città, senz'assisa, senza matricola, e senza restrizione; salvi però i dazi del jus reale e del grano a rotolo, da regolarsi coi prezzi delle assise finora corse: ed il re molto volentieri concorre nelle massime adottate da V.E. per la libertà del genere accennato, ed approva in tutte le sue parti il proposito espediente<sup>89</sup>.

L'abolizione dell'assisa del pesce sarà uno dei banchi di prova della liberalizzazione del mercato urbano, chiesta a gran voce dai riformatori del secondo Settecento<sup>90</sup>. Le spinte riformatrici, com'è noto, si accompagnano ad una visione dell'annona come istituzione degenerata dalla sua originaria funzione di compensazione delle crisi di sottoproduzione<sup>91</sup> a fonte di sperequazioni e malversazioni. Il principale argomento di critica del liberismo nascente, rafforzato dalle vicende della carestia del 1764, è il sostegno che essa fornisce all'organizzazione oligopolistica del sistema distributivo e alla subordinazione dei produttori al capitale mercantile, perpetuata dal meccanismo dei «contratti alla voce», attraverso i quali i mercanti si garantiscono la restituzione in natura del capitale anticipato al prezzo stagionale minimo<sup>92</sup>.

<sup>89</sup> Palazzo 1 ottobre 1788, *De Annona*, Prammatica CII, in *Nuova Collezione*, pp.146-148.

<sup>90</sup> Preceduta dall'abolizione delle private dell'olio nel 1787, e seguita dalla introduzione della libera panizzazione del 1794. Cfr. G. ALIBERTI, *Economia e società a Napoli dal Settecento al Novecento*, Napoli 1974, pp. 94 e 102.

<sup>91</sup> Cfr. CONIGLIO, *L'annona*, pp. 249-269.

<sup>92</sup> «Costretti a cedere il frutto delle proprie fatiche al prezzo stagionale minimo, spesso oberati da debiti in virtù dello stesso perverso meccanismo delle anticipazioni, i coltivatori si trovano completamente alla mercé dei mercanti monopolisti della capitale», E. ALIFANO, *Ancora intorno alla questione delle "voci" dell'olio nel dibattito della seconda metà del Settecento*, «Storia economica», I (1998), 1, p. 107. Sulla questione delle voci e della crisi del sistema annonario cfr. G. CIVILE, *Granisti e annona di Napoli nel XVIII secolo*, in *Studi sulla società meridionale*, Napoli 1978, pp. 47-99; P. MACRY, *Mercato e società nel Regno di Napoli*, Napoli 1974; CONIGLIO, *L'annona*; ALIBERTI, *Economia e società*, pp. 89-107. Sulla riforma dell'annona si veda anche P. CHORLEY, *Oil, silk and enlightenment. Economic problems in eighteenth century Naples*, Bologna 1988. Per una lettura storiografica che ha svincolato il tema dalla sua rappresentazione coeva, troppo legata alla congiuntura politica, e che ricontestualizza il 'prezzo alla voce' nell'economia morale di Antico Regime, esaminando il ruolo che i contratti di anticipazione svolgono nell'economia creditizia del Mezzogiorno, cfr. D. CICCOLELLA, A. GUENZI, *Scambi e gestione del rischio sui mer-*

Una analoga situazione di squilibrio è individuata, come si vedrà, nell'organizzazione della pesca cittadina, e in gran parte ricondotta alla condizione di privilegio goduta dai 'capoparanze'. Nella visione riformatrice, basta smantellare l'intero sistema vincolistico perché il libero mercato, la concorrenza e il 'giusto prezzo' diano all'economia del Regno l'impulso necessario, gratificando i produttori e garantendo il 'naturale' flusso dei beni<sup>93</sup>.

E tuttavia, nel mercato del pesce, gli effetti della liberalizzazione non saranno quelli sperati. Il passo indietro dell'Eletto del popolo, che chiede il ristabilimento dell'assisa, darà origine al noto contenzioso del quale rimane l'arringa di Mario Pagano per la 'libertà del commercio del pesce'. Non conosciamo le ragioni specifiche della protesta dell'Eletto, anche se esse sono deducibili da una sua lettera al Re, probabilmente analoga, con la quale 11 anni dopo reitererà la sua istanza:

Signore, un savissimo provvedimento diede V. M., or che fanno 11 anni, perché restasse abolita l'assisa del pesce. Alle suppliche della città rassegnate in una rimostranza de' 30 di agosto dell'anno 1788 si indusse il vostro Real Avviso a siffatta determinazione. [...] Per effetto di questa sovrana risoluzione ha fatt'uso chiunque o napoletano, o forestiere, pescatore o accattatore della facoltà di tal arbitraria vendita in qualunque tempo, ed in qualunque sito della capitale a quel prezzo, ch'è riuscito tral venditore e comperatore convenire. Si sperava di potere questo pubblico coll'abolizion dell'assisa godere di discretezza dei prezzi di questo usitatissimo genere; ma l'esperienza ha dimostrato che il nuovo sistema lungi dall'essere giovevole ha prodotto un maggior aggravio. [...] anziché conseguirsi l'intento si è inciampato nell'eccesso di monopolio, il quale si distende per tutte le piazze. Perciocché i negozianti pescivendoli uniti insieme van d'accordo nel domandare quel prezzo, che vogliono, e dan la legge secondo detta loro ingordigia, e l'avidità di un immoderato guadagno. Di ciò se ne duole il pubblico altamente. Continui sono i ricorsi a voce, ed in iscritto perché si venda il pesce a' giusti prezzi, per le insolenti maniere che si tengono da' pescivendoli. Da un ruolo di moltissime persone si è a noi presentato memoriale chiedendo d'imporsi a tal genere una proporziata assisa, dappoiché sebbene siano presso al mare, e veggono il pesce, han però il duolo di non poterlo comperare per le angherie che si usano dai rivenditori. Ecco, S.R.M., quanto addiviene per la vendita di sì ricercato genere senz'assisa, senza matricola, e senza restrizioni. Il popolo napoletano è da antichi secoli avvezzo a comperare il pesce a certo e determinato prezzo. È un debito di nostra incumbenza il vedere ciò che nuoce, e

*cati locali e regionali. Il contratto alla voce nel Mezzogiorno in età moderna*, «Storia economica», XI (2008), 1, pp. 41-79.

<sup>93</sup> J. DAVIS, *Società e imprenditori nel Regno borbonico. 1815-1860*, Roma-Bari 1979, p. 61.

reca pregiudizio alla discrezione de' prezzi de' viveri, ed al pubblico, la cui utilità si dee sempre riguardare, e promuovere. Tanto si osserva nel caso presente, ove dannosissimo si sperimenta l'introdotta sistema di vendersi il pesce di qualunque sorte a' prezzi di volontà, e di arbitrio, giacché non è permesso a' comparatori di provvedersene altrimenti, che ad una ragione alteratissima, e sempre con timor di risse e di contrasti<sup>94</sup>.

Il discorso dell'Eletto richiama chiaramente gli antichi principi dell'economia morale. Tuttavia il contenzioso nato dall'abolizione dell'assisa assume un forte valore simbolico e ideologico, e contro la sua reintroduzione, in nome della libertà del commercio del pesce, si eserciterà il meglio dell'intelligenza napoletana: Francesco Mario Pagano – che ne sarà coinvolto per ragioni di ufficio, come Avvocato de' poveri –, Giacinto Bellitti e Pietro Napoli Signorelli<sup>95</sup>. Curiosamente, un provvedimento nato da un'esigenza di ordine pubblico si trasforma nel simbolo di una 'rivoluzione liberale'.

La storiografia ha generalmente visto nell'arringa di Mario Pagano l'espressione di un liberismo assoluto, la prova della diffusione del pensiero fisiocratico e della corretta comprensione da parte egli intellettuali napoletani dei principi dell'economia politica<sup>96</sup>. In realtà il *Ragionamento* è molto più, e molto meno, che un'astratta professione di fede liberista. Sembra, al contrario, che Pagano usi l'argomento del libero commercio per dare forza alla sua arringa, ma il *Ragionamento* non è semplicemente una denuncia, come tante, del sistema vincoli-

<sup>94</sup> ASN, Ministero delle Finanze, f. 874.

<sup>95</sup> BELLITTI, *Considerazioni*; P. NAPOLI SIGNORELLI, *Lettera dell'Abate Scucrulla intorno all'abolizione dell'assisa del pesce mandata a Sorrento a 23 di luglio al Signor F.D.*, in *Opuscoli vari di Pietro Napoli Signorelli*, t. III, Napoli 1793, pp. 130-151.

<sup>96</sup> Si veda ad esempio G. SOLARI, *Mario Pagano e la politica annonaria*, in *Studi su Francesco Mario Pagano*, a cura di L. Firpo, Torino 1963, pp. 193-217. Aliberti, in parte sottovalutando la valenza riformatrice del ragionamento di Pagano, ne sostiene la matrice fortemente ideologica: «quel che contava per il giurista napoletano non era, né poteva essere, la precisa tutela del lavoro e degli interessi dei pescatori di Napoli, bensì che “a poco a poco distruggasi così fatto monopolio... (poiché) ... non sarà certo poco (il) vantaggio del pubblico, se prima dieci, e venti poi, ed indi degli altri negozianti per l'abolizione delle matricole ne usciranno in piazza”. Pregio e limite della posizione riformista del Pagano, la consapevolezza dello sfruttamento a cui erano sottoposti i pescatori napoletani diveniva in lui un semplice strumento di denuncia e di rottura della situazione esistente», ALIBERTI, *Economia e società*, pp. 116-117. Per una riflessione più recente, V. MARTORANO, *A proposito del Ragionamento sulla libertà del commercio del pesce a Napoli di F. M. Pagano*, «L'Acropoli», IV (dicembre 2003), n. 6, pp. 748-762, e CLEMENTE, *Il mestiere dell'incertezza*, pp. 39-47.

stico. La questione centrale del *Ragionamento* è quella delle ragioni del monopolio: retaggio, certo, dei vincoli istituzionali e corporativi che impediscono il libero corso del commercio – «la permissione di vendere e i corpi di maestranze» – ma compatibile col regime di libertà commerciale poiché alimentato da «la sproporzion de' beni»<sup>97</sup>. I commercianti da un lato lucrano sul «prezzo vilissimo» a cui i pescatori sono costretti a vendere loro la merce in virtù del capitale ottenuto, dall'altro sui compratori, i consumatori finali, cui impongono «esorbitanti prezzi». Ottenuta la libertà di commercio, obiettivo è «a coloro che non hanno, somministrare i mezzi», ovvero fornire finanziamenti agevolati ai pescatori onde liberarli dagli «iniqui contratti, pe' quali vendono i pescatori a' negozianti anticipatamente la di loro persona, vendendo tutto quel pesce, che in quell'anno verrà preso da loro ad un ingiusto prezzo, come quello che vien dall'arbitrio, e non già dalla quantità della pescagione fissata». La soluzione concreta proposta da Pagano è la riforma dell'intero sistema dei monti e delle cappelle e la loro conversione in strutture di finanziamento dell'attività produttiva. Il monte cui Pagano fa riferimento nel suo scritto è, non a caso, quello a noi ormai noto di S. Maria della Catena.

Per questa sua sensibilità sociale Mario Pagano viene attaccato dal Bellitti, che nel suo scritto difende il ruolo dei *capoparanze* che forniscono ai «negletti» pescatori i mezzi per pescare<sup>98</sup> e per di più «dopo di aver occupato i pescatori, tengono impiegata tanta gente, che non sa né può industriarsi altrimenti» (= i pescivendoli ambulanti). E per la stessa ragione sarà sbeffeggiato da un velenoso e sarcastico Pietro Napoli Signorelli, che accusandolo di «copiar le teorie generali della scienza economica» senza saper poi passare «dal principio al fatto»<sup>99</sup>, difende anch'egli la natura dei contratti, individuando nella regolazione l'unica vera ragione del monopolio. E prosegue deridendo la

<sup>97</sup> F.M. PAGANO, *Ragionamento sulla libertà del commercio del pesce in Napoli diretto al Regio Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato di mare*, Napoli, novembre 1789, p. 13.

<sup>98</sup> BELLITTI, *Considerazioni*, p. 55: «si ricevono tre o quattrocento ducati, che spendono essi stessi a farsi gli attrezzi, e ne danno conto al prestatore. Per tal somma si costituiscono debitori di chi glieli ha anticipati, per restituirglieli senza interesse, e senza designazione di tempo. Nell'istromento però, che se ne stipula tra il creditore, e il pescator debitore, questi si obbliga di pescare, e vendere al suo creditore, tutto il pesce, che gli riesca di prendere per uno, due, tre anni a certo e fisso prezzo, secondo la qualità de' pesci, che gli vengono pagati a denaro contante in ogni fine di settimana».

<sup>99</sup> NAPOLI SIGNORELLI, *Lettera dell'Abate Scucrulla*, p. 132.

sua bizzarra idea del credito agevolato: «Or questa eroica operazione, proposta dal nuovo patrocinatore de' poveri, qual tesoro di morale insieme e di scienza economica in se non racchiude ignota agli economisti di ogni tempo»<sup>100</sup>? Il *Ragionamento* viene attaccato proprio perché non è una professione di fede nel libero mercato. Esso sostiene, piuttosto, una visione 'istituzionalista' del mercato, non in grado, lasciato a se stesso, di operare come meccanismo di allocazione giusta delle risorse: si aboliscano i vincoli, ma si creino istituzioni che impediscano, ovviando alla 'sproporzione dei beni', ai monopoli di 'allignare'. Le frecce avvelenate dei liberisti puri si indirizzano contro il suo uso di argomenti 'sbagliati' per difendere la liberalizzazione.

### *Epilogo*

L'illusione che il libero mercato conduca ad una moderazione dei prezzi crolla di fronte all'evidenza che il ceto dei *capoparanze* ha, con o senza il sostegno delle istituzioni cittadine, un ruolo dominante nel mercato urbano, accentuato, peraltro, dal fatto che essi controllano, attraverso l'anticipazione, buona parte del pescato del Golfo realizzato dalle produttive ma distruttive 'paranze' procidane e torresi. Al contempo, nulla sembra cambiato nella geografia urbana del commercio. Le Pietre continuano a svolgere il ruolo di punti di raccolta obbligati del pescato in quanto in esse risiede la struttura degli arrendamenti, e il pesce, prima di essere venduto, deve essere ingabelato<sup>101</sup>.

Nessuno dei profeti del libero mercato sembra aver fatto i conti con questa sopravvivenza odiosa dell'antico regime. Le due gabelle che da tempo immemorabile gravano sui pescatori sono lo Jus Reale, imposto sul prezzo, e il Grano a rotolo, sul peso<sup>102</sup>, entrambe cedute

<sup>100</sup> Ivi, p. 146.

<sup>101</sup> Bellitti descrive dettagliatamente la struttura delle pietre. S. Lucia, il Mandracchio e la Pietra del Pesce, nel quartiere Pendino, tra vico Casciari alla Loggia di Genova e vico Marina del Vino, sono i tre luoghi 'esclusivi' dei parsionali (=capoparanze). Le altre piazze in cui è situato l'arrendamento sono invece occupate dai pescivendoli bazzarioti, che distribuiscono il pesce ricevuto dai parsionali.

<sup>102</sup> Notizie sulle origini e il fruttato delle due gabelle sono nelle relazioni dei funzionari della Commissione liquidatrice del debito pubblico stilate nel 1806, quando i due arrendamenti vengono riscattati dallo stato. Delle origini dello *Jus Reale*, che esiste da tempo immemorabile, non si ha notizia certa. Ma già nel 1496 esso è ceduto «in assoluto dominio» a tale Berardino Brancia ed eredi, per favori prestati alla

*in solutum* ai consegnatari, ovvero del tutto alienate ai privati. Nelle pietre, che dal 1801 diventano 5, ed in altri punti di sbarco, è situata la struttura organizzativa dell'arrendamento. Per il pesce d'acqua dolce vige lo stesso dazio, esatto alle cosiddette 'sbarre'. In più l'arrendamento, e per esso il suo affittatore, esercita un diritto proibitivo di pesca nel mare di Torre Annunziata, nei laghi di Patria, d'Isola, sui Lagni di Ponte a Carbonara e di Selice. Esercita infine il diritto della fida sul pesce che si vende ai tavernari della capitale<sup>103</sup>.

L'arrendamento, che esercita una vera e propria funzione di polizia lungo l'intera fascia costiera attraverso i gozzi di guardia<sup>104</sup>, è percepito dai pescatori come una struttura vessatoria ed oppressiva<sup>105</sup> non solo per l'eccessivo fiscalismo esercitato ai danni di un'industria po-

corona. Da questi passa ad Alfonso Caracciolo conte di Brienza, e viene successivamente diviso in ventiquattro quote (*carate*) possedute da vari partecipanti. Il fruttato di dieci anni ascendeva a 74.079,36 ducati (ASN, Commissione di liquidazione del debito pubblico, f. 793). La gabella del grano a rotolo viene introdotta dal viceré don Pedro de Toledo per finanziare il rifacimento delle mura; immediatamente sospesa per la resistenza popolare, viene poi gradualmente introdotta e aumentata fino al 1617. Sospesa ancora nel 1647 e reintrodotta nel 1649, viene venduta dalla Città ai consegnatari per i suoi bisogni finanziari per il capitale di d. 552.125,19 al 4 per cento (ASN, Commissione di liquidazione del debito pubblico, f. 795).

<sup>103</sup> Ivi. Della 'fida' parla in questi termini Galanti: l'arrendamento «esercita altri dritti, chiamati fide da' tavernari, salmatari, e sportellari di Napoli e de' Casali. Queste fide sono vere vessazioni. Comprano costoro il pesce dalle pietre, ch'è quanto dire, pesce che ha pagato i dritti. Essi non vendono sempre tutto il pesce che hanno comprato; e perché il pesce rimasto potrebbe confondersi con altro pesce entrato in contro bando, contribuiscono con una certa prestazione sotto nome di fida, e così cessa ogni timore», G.M. GALANTI, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, t. II, Napoli 1788, p. 272.

<sup>104</sup> ASN, Ministero delle Finanze, f. 2500, *Supplica dei pescatori e bazzareoti di questa città, contro le estorsioni e i ricatti che la famiglia armata della gabella del pesce commette su di essi*, 15 agosto 1801; *Ricorso dei ceti dei pescatori e bazzareoti in rileva delle oppressioni ed i ricatti, che i ricorrenti soffrono da che si è rimessa la Gabella del Pesce*, 31 agosto 1801.

<sup>105</sup> Ivi, a D. Tommasi: *Si ordina di rilasciare a Fortunato Scognamiglio il gozzo preso in controbando senza darglisi molestia alcuna*: «Fortunato Scognamiglio marinaio del Borgo di Santa Lucia a mare [...] espone [...] come essendo arrivato la sera del 13 del corrente gennaio verso le ore sei della notte un piccolo suo gozzo ricevitore di pesci, nello scaro della Pietra di Santa Lucia, e che a causa del cattivo tempo il marinaio che lo guidava per non percolare la sua vita, e la piccola barca stimò di approdare a terra [...] e immediatamente essendo venuto il gabellatore egli le fece la necessaria rivela del pesce [...] ma ciò nonostante [...] il Tommasi, volendo profittare di quella occasione li piacque dichiarare il controbando, avendosi pigliata così la barca con tutto il pesce, ma ancora il marinaio che la conduceva, e lo fece immediatamente carcerare [...] ritenendosi la barca e il pesce».

vera, bensì anche per l'obbligo che essa comporta di vendere il pesce nelle pietre, quartier generale dei grossisti. Le denunce contro lo spirito persecutorio degli arrendatori, alimentato anche dall'uso di rendere i guardiani partecipi del frutto del sequestro, sono frequenti<sup>106</sup>. Se la libertà di commercio non ha cambiato la condizione dei pescatori, né i prezzi sul mercato, è anche perché il controllo delle pietre rimane saldo nelle mani dell'alleanza tra gabelloti e *capoparanze*<sup>107</sup>.

Di qui a poco, nei brevi giorni della Repubblica spazzata via dalla violenza sanfedista<sup>108</sup>, i pescatori di S. Lucia scommettono sulla buona fede dei rivoluzionari del '99, tra i quali c'è il 'loro' Avvocato de' poveri, chiedendo, ancora una volta protagonisti della storia, l'abolizione della gabella del pesce<sup>109</sup>. La Commissione legislativa accoglie unanimemente la proposta per l'abolizione dell'iniqua gabella, «che gravita specialmente sopra la povera gente, che vive dal mare, ed è tanto utile alla Repubblica». Ma, ancora una volta, il problema da risolvere è il monopolio dei venditori. Gli echi del *Ragionamento*, al cui autore la Repubblica affida il progetto di legge, risuonano evidenti nella discussione, ma i toni appaiono, dal sintetico resoconto del *Monitore napoletano*, ben meno ideologici, al punto da rompere il tabù del prezzo regolato contro cui formalmente la battaglia di Pagano si è indirizzata, discutendo, oltre che dell'abolizione delle grotte che consentono l'occultamento della merce, dell'eventualità di reintrodurre l'assisa, altrimenti «il prezzo del pesce seguirà l'avidità di pochi Capi pescivendoli, per cui conto si vende, e la legge sarà fatta solo in vantaggio di essi, non già del Pubblico». La Repubblica si limiterà comunque ad abolire la gabella riuscendo così a mettere a segno uno dei pochi provvedimenti popolari che, nelle parole di Vincenzo Cuoco, «trasse alla repubblica gli animi di quasi tutti i marinai e i pescatori della capitale»<sup>110</sup>.

<sup>106</sup> Ivi, a Tommasi, 25 aprile 1802: S.M. approva la condotta tenuta dal Tommasi con i guardiani per averli fatti partecipare de' controbandi, «persuaso della incontrastabile verità, che quando vogliasi da un dazio ritrarre copioso fruttato debbonsi i controbandi di esso dazio dare ai catturanti, nell'animo de' quali più l'interesse che il punto d'onore prepondera, per quanto d'onore forniti vogliansi eleggere i Guardiani del dazio medesimo».

<sup>107</sup> Ho trattato questo tema in CLEMENTE, *Il mestiere dell'incertezza*, p. 47 e segg.

<sup>108</sup> Cfr. A.M. RAO, *La Repubblica napoletana del 1799*, Roma 1997.

<sup>109</sup> «Ier l'altro una deputazione di Luciani andò a richiedere l'abolizione della gabella del pesce», Napoli 20 Fiorile anno 7 Repubblicano, «Il Monitore napoletano», duodi 22 fiorile, num. 27, 11 maggio 1789.

<sup>110</sup> V. CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli del 1799*, Napoli 1995, p. 225; sull'abolizione, anche BIANCHINI, *Storia delle finanze*, p. 401.

Ma la Repubblica durerà troppo poco per lasciar godere ai pescatori i frutti della libertà. Con una supplica al Re ristabilito, a nome dell'*Arte dei pescatori delle quattro pietre della fidelissima capitale*, essi provano a motivare la loro opposizione al dazio, denunciando le vessazioni che derivano dalla gabella e dall'obbligo connesso di portare il pesce nelle pietre, dove i *capoparanze* se ne appropriano a vil prezzo<sup>111</sup>. Dal canto loro, questi ultimi approfittano della situazione per chiedere, addirittura, che l'esazione dei dazi sia formalmente attribuita ai consoli della loro arte<sup>112</sup>. Le due gabelle del grano a rotolo e dello *jus reale* vengono presto ristabilite, e con esse cancellato l'ultimo «monumento della esecranda anarchia». Di fronte agli interessi dei consignatari, la clemenza più volte manifestata dal Re verso i pescatori luciani viene dunque meno, e del resto, come rilevano gli arrendatori, il ricco dazio non è la ragione dell'alto prezzo di un genere, di per sé scarso e «di lusso».

Al ristabilimento della gabella, il 1° giugno del 1801, i pescatori oppongono il rifiuto e la rivolta<sup>113</sup>. A ristabilire l'ordine in nome degli interessi del Re è un *capoparanza*, Ignazio Troise. Questi ha attivamente partecipato alla sconfitta delle forze repubblicane ad

<sup>111</sup> ASN, Ministero delle Finanze, f. 2500: «La M.V. ha avuto sempre presente il sollievo dei poveri; l'imposizione della gabella del pesce ferisce la loro miseria, e non già dei ricchi capoparanza, e pescivendoli, i quali per mezzo della detta gabella maggiormente si arricchiscono, ed opprimono i supplicanti, e questo, sire, è fatto dimostrato. I supplicanti pescano il pesce col rischio della vita pericolando in ogni momento; se questi dunque hanno la libertà di venderlo in ogni tempo, ed ora, ed in qualunque luogo, ne ricavano un prezzo d'affezione [...] secondo i luoghi, e le giornate, che corrono, e suppliscono a loro note miserie. Ma se, V.M., vi è la gabella, i supplicanti sono obbligati in un luogo a portare il pesce, che hanno pescato, e proprio nella gabella nelle ore di giorno, e non più, e col pericolo, che la notte muoiono annegati a mare, pagano il dazio della detta gabella, e poi di quel pesce, che a loro è libero, e ne potessero cavare denaro bastante ai loro bisogni, lo devono per forza dare a' parsionali capoparanza, i quali dopo d'averli escomputato il dazio della gabella, il pesce lo pagano a vil prezzo, per cui i supplicanti sono nelle continue miserie, ed i pescivendoli extra ricchi; ed è fuori di verità il dire, che i pescivendoli pagano la gabella, o sia il dazio lo pagano i supplicanti».

<sup>112</sup> «I vostri obbedienti figli, e sudditi, son prontissimi a togliersi il sangue dalle vene, e vendersi quanto tengono per contribuire alla M.V., acciocché verrà determinato in cambio della gabella, incaricando di tale contribuzione e tassa dei pescatori, i consoli dell'arte, li quali n'esiggeranno il detto dazio, e lo pagheranno all'ordine di vostra maestà», ivi, 20 maggio 1801.

<sup>113</sup> Ivi, rimostranza dell'incaricato dell'arrendamento del pesce D. Tommasi alla Seconda Ruota della Regia Camera, 18 agosto 1801, il quale espone «il detrimento dei Reali interessi nell'abuso introdottosi dai pescatori cannucciari nel non pagare il dazio sopra qualunque sorta di pesci».

opera del cardinale Ruffo, e ottenuto un compenso per i favori prestati alla corona<sup>114</sup>. Insieme col fratello Antonio, anch'egli *capoparanza*, e tale Michele Fatigati, è ritenuto meritevole, per il suo impegno nella repressione della rivolta, di un ulteriore emolumento, nonché di un riconoscimento quasi-ufficiale di un ruolo sussidiario alla gabella del pesce, come difensore dell'ordine, negli interessi «del Real Erario»<sup>115</sup>:

vengo a far presente che [...] i detti Troise si cooperarono molto a far ripristinare il detto dazio con sedare le grida di molte prezzolate femminucce, che si mostravano renitenti al rimettersi il dazio suddetto, siccome da più persone mi è stato attestato, per cui il prudentissimo direttore di polizia Antonio La Rossa mandò a chiamarsi i detti Troise, ed ordinò loro, che avessero proseguito ad esercitare il loro zelo nella gabella di detta pietra di Napoli, ed avessero badato a tutto far andare con quiete<sup>116</sup>.

Gli equilibri tra i poteri, nel breve giro di pochi anni, appaiono significativamente mutati. Il ristabilito potere sovrano si radica grazie a quegli stessi soggetti che in tempi di riforme lo hanno sfidato, prima rivendicando i loro privilegi difesi dalla Città, poi, sopraggiunta la libertà di commercio, dando mostra della loro forza collusiva e della loro capacità non solo di garantire l'approvvigionamento del mercato, ma anche di assicurare la 'polizia' del quartiere. Da un lato la statualità si radica senza alterare, ma semmai avvalendosi dei rapporti di forza che decidono sul territorio il controllo degli spazi e delle ri-

<sup>114</sup> ASN, Ministero delle Finanze, f. 2500: «Ignazio Troise, capitano e negoziante di pesci alla Pietra del Pesce di questa città [...] facendo presente de' flagelli sofferti, e dispendio, con aver profuso tutto il suo avere nell'arrollare genti atte all'armi in difesa della Real Corona con essersi cimentati in tempo dell'anarchia, che per tutto quel tempo, che dimorarono in questa capitale le truppe francesi, e giunta l'ora felice delle gloriose armi di S.M. non lasciò il supplicante di vieppiù affaticarsi [...] senza timore di prendere [...] tutta la polvere, che stava tanto al fortino del porto e dell'Immacolatella che sopra la Fragata [...] e consegnati all'E.mo cardinale Ruffo».

<sup>115</sup> Ivi, 17 agosto 1801, ricorso di Ignazio ed Antonio Troise, «che credono meritare gli effetti della sovrana munificenza per i servizi prestati nel rimettersi il dazio sul pesce».

<sup>116</sup> Ben presto emergono i veri interessi che motivavano la fede politica dei Troise. Scrive l'amministratore dell'Arrendamento Tommasi alla Segreteria di Stato il 30 agosto del 1801: «Mentr'essi mostravansi zelanti pegl'interessi della M.V., più volte toccai con mano i danni, ch'essi cagionavano ai fruttati del dazio suddetto, e più volte li chiamai, e feci loro delle serie ammonizioni, acciò avessero emendata la loro condotta, ma sempre tutto vano è riuscito; poichè hanno proseguito il loro sistema di fare significantissimi furti all'introito del dazio suddetto».

sorse. Dall'altro la resilienza dei rapporti di forza in seno alla società urbana passa attraverso la capacità dei soggetti forti di usare le istituzioni per riaffermare, di volta in volta, il proprio ruolo e le regole del gioco.

ALIDA CLEMENTE  
*Università degli Studi di Foggia*